

## **Giurisprudenza e legislazione penale**

### **Indice**

- *Presentazione*
  - *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 10 luglio 2025, n. 24761*  
(Delitti contro il sentimento religioso – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa – Rilevanza delle condotte)
  - *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 18 settembre 2025, n. 29872*  
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino - Sussistenza)
  - *Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 13 ottobre 2025, n. 33750*  
(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostantiva all'espulsione – Sussistenza)
  - ALESSANDRA VIANI, *I confini mobili dell'applicazione del concetto di ignoranza inevitabile della legge penale in tema di reati culturalmente/religiosamente motivati*

## **Criminal Jurisprudence and Legislation**

### **Index**

- *Presentation*
  - *Court of Cassation, First Penal Section, 10 July 2025, no. 24761*  
(Crimes against religious sentiment - Disturbance of religious functions of the cult of a religious confession - Relevance of the conduct)
  - *Court of Cassation, Third Penal Section, 18 September 2025, n. 29872*  
(Illegal data processing - Dissemination of religious beliefs without consent - Realization by the private citizen - Subsistence)
  - *Court of Cassation, First Penal Section, 13 October 2025, n. 33750*  
(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)
  - ALESSANDRA VIANI, *The Shifting Boundaries of the Application of the Concept of Inevitable Ignorance of Criminal Law in Culturally and Religiously Motivated Offences*

## **Giurisprudenza e legislazione penale**

### **Presentazione**

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza 11 gennaio 2024, n. 1253, relativa ad un imputato che aveva rivolto, all’indirizzo del vescovo che stava celebrando una funzione religiosa, ad alta voce, parole offensive, così turbando la celebrazione in corso. La Suprema Corte ha affermato che le offese erano volte ad offendere il sentimento religioso, e non solo le modalità organizzative della processione.

In particolare, secondo la S.C., correttamente la Corte d’appello aveva confermato la condanna dell’imputato che si era rivolto al vescovo, ad una distanza di pochi metri, gesticolando in modo esagitato ed aggressivo, nonché profferendo nei suoi confronti parole offensive. Che la condotta offensiva tenuta all’indirizzo del vescovo, poi, non costituisse una critica, tantomeno ragionata e civile, al profilo meramente organizzativo di un evento pubblico, ma un’evidente offesa al sentimento religioso della comunità dei fedeli lì presenti, manifestata contestando la particolare autorevolezza che la stessa comunità attribuisce alla figura del vescovo nell’esercizio delle sue funzioni pastorali, era altrettanto indubbio.

La pronuncia fa proprio il corrente orientamento che riconduce la processione ad una cerimonia della liturgia cattolica e dà seguito alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di cui all’art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Cass. pen., Sez. III, n. 20739 del 13/3/2003, L., CED Cass. 225740: nella specie la S.C. ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento).

La fattispecie, dunque, è sostenuta dal dolo generico, tanto che la medesima condotta di “turbamento” della funzione religiosa può essere integrata anche dalla sua strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso di chi vi prende parte e che la funzione stessa intende evocare e onorare (Cass. pen., Sez. III, n. 2242 del 15/10/2021, G., CED Cass. 282695: fattispecie relativa a due soste dinanzi all’abitazione degli stretti congiunti del capo di “Cosa nostra”, effettuate, senza giustificazione, durante lo svolgimento di una processione religiosa, avvenuto in luogo pubblico e con l’assistenza di un ministro di culto).

Ne consegue che nella giurisprudenza di legittimità integra la condotta del “turbamento” il collocamento dei tavolini in strada al fine di imporre una sosta della processione dinanzi ad un esercizio commerciale (Cass. pen., Sez. VI, n. 8055 del 12/1/2021, CED Cass. 281050), il manifestare

con grida all'interno della chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti a un funerale (Cass. pen., Sez. VI, n. 28030 del 3/6/2009, CED Cass. 244281), il semplice distogliere l'attenzione dei fedeli o il denigrare la figura del ministro del culto (Cass. pen., Sez. III, n. 621 dell'11/5/1967, CED Cass. 104861), il gettare a terra l'ostia consacrata e calpestarla, generando "un trambusto" tra i fedeli presenti alla celebrazione della messa in carcere con conseguente allontanamento del detenuto che veniva ricondotto nella cella (Cass. pen., Sez. III n. 23337 del 18/3/2021, inedita), nel pregare ad alta voce al fine di coprire la voci dei celebranti e degli altri fedeli ed insultando e minacciando reiteratamente i celebranti e gli altri fedeli presenti alle funzioni (Cass. pen., Sez. III, n. 3072 dell'8/9/2016, inedita).

Viene poi in rilievo la sentenza 18 settembre 2025, n. 29872, intervenuta in tema di illecito trattamento dei dati personali annoverando tra i destinatari del reato previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003 anche il privato cittadino che diffonda indebitamente un dato rilevante di cui sia occasionalmente venuto in possesso, e non soltanto i privati qualificati e gli organismi preposti in modo specifico al trattamento dei dati personali o sensibili. Rientra nel concetto di "dato personale" qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra circostanza. Sono, invece, "categorie particolari di dati personali" quelli che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oltre che i dati personali sullo stato di salute e la vita sessuale. Si ricorda che il trattamento delle categorie particolari di dati personali senza il consenso dell'interessato, dal quale deriva documento per la persona offesa, era già punito ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 31 dicembre 1996, n. 675, ed è tutt'ora punibile ai sensi dell'art. 167, comma 2, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy), in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il documento per la persona offesa che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, ne rappresenta nella disposizione in vigore una più attenuata. Nel provvedimento analizzato diventa definitiva la condanna inflitta all'imputata, non giovando alla difesa dedurre che la disposizione del codice privacy perseguirebbe soltanto i privati qualificati oltre agli organismi preposti in modo specifico al trattamento dei dati personali. La norma punitiva, infatti, fa riferimento alla persona fisica ed è diretta al soggetto privato considerato in sé e non soltanto a chi svolge un compito istituzionale di destinatario della tenuta di dati sensibili e della modalità di utilizzo all'esterno: altrimenti si finirebbe con l'esonerare in modo irragionevole dall'area penale tutti i semplici cittadini. Il risultato sarebbe la massiccia diffusione delle informazioni personali, che è proprio ciò che il legislatore vuole

evitare. Il divieto di diffusione, invece, vale per tutti i soggetti che sono entrati in possesso dei dati sensibili, al di là del modo in cui la circostanza è avvenuta, compresa l'acquisizione casuale; a tal riguardo il codice privacy punisce proprio l'indebita diffusione senza consenso dell'interessato e non il recepimento del dato.

Viene infine in rilievo la sentenza 15 ottobre 2025, n. 33750, che, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato, nei riguardi di un detenuto extracomunitario, la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), rilevando che questi non versava in situazioni ostantive all'espulsione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 – nel respingere la tesi difensiva secondo cui il detenuto non poteva essere espulso per essere sposato da 17 anni con una cittadina italiana, e che erroneamente il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'impugnazione, ritenendo che il detenuto non aveva dimostrato di essere effettivamente convivente con la coniuge italiana – ha invece affermato che la convivenza deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza.

In sede penale, con riferimento al regime penitenziario, si è affermato che l'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. Testo Unico Immigrazione) indica quale situazione ostantiva rispetto a tutte le ipotesi di espulsione giudiziale (Cass. pen. sez. I, n. 40529 del 9/5/2017, H., CED Cass. 270983), ivi compresa quella di cui al comma 5 dell'art. 16 del medesimo decreto, la convivenza con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in diverse occasioni, che la condizione ostantiva deve sussistere al momento della decisione e non in quello della commissione del reato (ex plurimis: Cass. pen. sez. I, n. 40529 del 9/5/2017, H., CED Cass. 270984). Nondimeno, essa non può essere identificata, nei casi di espulsione come sanzione alternativa alla detenzione con una situazione "fattuale" di effettiva convivenza, atteso che la carcerazione produce, inevitabilmente, l'interruzione forzata del rapporto di convivenza familiare, tuttavia assurge a elemento decisivo la concreta possibilità che tale convivenza esistente prima della carcerazione. In tali casi, pertanto, la convivenza deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, come ad esempio nel caso in cui il coniuge del recluso abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di ricostituire il nucleo familiare su cui, momentaneamente, è intervenuta la vicenda esecutiva.

Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza aveva applicato, nei riguardi di un detenuto extracomunitario, la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cd. T.U. Immigrazione), rilevando che il detenuto stava espiando una pena residua non superiore ai due anni; che la condanna era stata

inflitta per reati non ostativi all'espulsione; che non sussistevano incertezze sull'identità o sulla nazionalità; che il detenuto era cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno e che egli non versava in situazioni ostative all'espulsione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. A seguito di opposizione proposta avverso il predetto decreto, con la quale era stata dedotta la violazione dell'art. 19 T.U. Immigrazione sul presupposto che il detenuto avesse sposato una cittadina italiana nel 2001, come da certificato di matrimonio allegato, il Tribunale di sorveglianza respingeva l'impugnazione, rilevando che il detenuto non aveva dimostrato di essere effettivamente convivente con la coniuge di nazionalità italiana, circostanza ritenuta accertata a partire dal fatto che, a partire dal suo ingresso in carcere, avvenuto nel marzo 2015, il detenuto non aveva mai effettuato alcun colloquio, né visivo né telefonico, con la moglie, sicché doveva ritenersi che essa fosse stata ormai definitivamente interrotta. Contro l'ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il detenuto, in particolare sostenendo che l'affermazione secondo la quale questi non avrebbe ripreso la convivenza coniugale al momento della sua scarcerazione era del tutto "ipotetica", essendo egli intenzionato a riallacciare i rapporti con la moglie al termine della detenzione.

La pronuncia in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato accertato che nel corso della sua non breve carcerazione, il detenuto non aveva avuto alcun contatto, anche solo telefonico, con la moglie. E a partire da tale circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tratto un solido argomento per affermare il venir meno di una prospettiva di comunione di vita tra i due coniugi. A fronte di questa valutazione, che il Giudice di merito aveva mantenuto nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, senza incorrere in un evidente deficit di illogicità, il ricorso si era limitato invece ad affermare l'assenza di oggettivi riscontri, senza nondimeno offrire nessun concreto elemento a sostegno della sua prospettazione, che il detenuto ben avrebbe potuto fornire proprio in ragione della sua asserita vicinanza alla "fonte probatoria".

## Criminal Jurisprudence and Legislation

### Presentation

The 'Jurisprudence and criminal legislation' section of this issue of the Journal reports several interesting maxims and, notably the ruling no. 1253 of January 11, 2024, concerning a defendant who loudly addressed offensive words to a bishop who was celebrating a religious service, thus disrupting the ongoing celebration. The Supreme Court held that the insults were intended to offend religious sentiment, and not merely the organizational methods of the procession.

In particular, according to the Supreme Court, the Court of Appeal correctly upheld the conviction of the defendant who had addressed the bishop from a few meters away, gesticulating in an agitated and aggressive manner, and uttering offensive words toward him. It was equally clear that the offensive conduct directed at the bishop did not constitute a criticism, much less a reasoned and civil one, of the merely organizational nature of a public event, but rather a clear offense to the religious sentiment of the community of faithful present there, manifested by contesting the particular authority that the same community attributes to the figure of the bishop in the exercise of his pastoral functions.

The ruling endorses the current orientation that attributes the procession to a ceremony of the Catholic liturgy and follows the consistent case law according to which the crime under art. 405 of the Criminal Code can be committed by two unlawful conducts: impeding the function, consisting in hindering its start or exercise to the point of causing its cessation, or disrupting the function, which occurs when its performance does not occur regularly (Cass. pen., Sez. III, no. 20739 of 13/3/2003, L., CED Cass. 225740: in this case the Supreme Court identified the aforementioned crime as the disruption caused by the defendant's behavior, who, during the celebration of the Mass, had involved and disturbed many faithful from their recollection).

The offence, therefore, is supported by generic intent, so much so that the same conduct of "disturbing" the religious function can also be integrated by its exploitation for purposes contrary to the religious sentiments of those who take part in it and which the function itself intends to evoke and honour (Cass. pen., Sez. III, no. 2242 of 15/10/2021, G., CED Cass. 282695: case relating to two stops in front of the home of the close relatives of the "Cosa Nostra" boss, made, without justification, during the course of a religious procession, which took place in a public place and with the assistance of a minister of worship).

It follows that in the case law of legitimacy the placing of tables in the street in order to force a stop of the procession in front of a commercial establishment constitutes the conduct of "disturbance" (Cass. pen., Sez. VI, n. 8055 of 12/1/2021, CED Cass. 281050), demonstrating with shouts inside the church, uttering insults to the civil authorities present at a funeral (Cass. pen., Sez. VI, n. 28030 of 3/6/2009, CED Cass.

244281), simply diverting the attention of the faithful or denigrating the figure of the minister of worship (Cass. pen., Sez. III, n. 621 of 11/5/1967, CED Cass. 104861), throwing the consecrated host to the ground and trampling on it, generating "a commotion" among the faithful present at the celebration of the mass in prison with the consequent removal of the prisoner who was taken back to his cell (Cass. pen., Sez. III no. 23337 of 18/3/2021, unpublished), praying out loud in order to drown out the voices of the celebrants and other faithful and repeatedly insulting and threatening the celebrants and other faithful present at the services (Cass. pen., Sez. III, no. 3072 of 8/9/2016, unpublished).

It then comes into relief the decision n. 29872 of September 18, 2025, concerning the unlawful processing of personal data, includes among the recipients of the crime set forth in Article 167 of Legislative Decree No. 196/2003 any private citizen who unduly disseminates relevant data of which he or she has occasionally acquired possession, and not only qualified private individuals and organizations specifically responsible for processing personal or sensitive data. The concept of "personal data" includes any information relating to a natural person, identified or identifiable, even indirectly, by reference to any other circumstance. "Special categories of personal data" include data revealing racial or ethnic origin, religious, philosophical, or other beliefs, political opinions, membership in political parties, trade unions, associations, organizations of a religious, philosophical, political, or trade union nature, as well as personal data concerning health and sex life. Please note that the processing of special categories of personal data without the data subject's consent, which causes harm to the injured party, was already punishable under Article 35, paragraph 3, of Law No. 675 of 31 December 1996, and is still punishable under Article 167, paragraph 2, of Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003 (Privacy Code). There is a regulatory continuity between the two offenses, as both the subjective element characterized by specific intent and the objective elements are identical, as the conduct of "communication" and "dissemination" of sensitive data is now included within the broader definition of "processing" of sensitive data. The harm to the injured party, which was considered an aggravating circumstance in the previous offense, is now considered a more mitigated circumstance in the current provision. In the provision analyzed, the defendant's conviction becomes definitive, since the defense does not benefit from arguing that the provision of the privacy code would only prosecute qualified private individuals in addition to the bodies specifically responsible for processing personal data. The punitive provision, in fact, refers to the natural person and is aimed at the private individual considered *per se*, not just those performing an institutional role as recipients of the storage of sensitive data and the manner in which it is used externally. Otherwise, all ordinary citizens would be unreasonably exempted from criminal liability. The result would be the massive dissemination of personal information, which is precisely what the legislator seeks to avoid. The prohibition on dissemination, however, applies to all individuals who

have come into possession of sensitive data, regardless of the manner in which it occurred, including accidental acquisition. In this regard, the Privacy Code punishes unauthorized dissemination without the data subject's consent, not the receipt of the data.

Finally, judgment no. 33750 of 15 October 2025 comes into play. This judgment, ruling on an appeal against the order by which the supervisory court had confirmed the order by which the supervisory magistrate had applied the expulsion measure from the territory of the State to a non-EU prisoner, pursuant to art. 16, paragraph 5, of Legislative Decree no. 286 of 25 July 1998 (the so-called Immigration Consolidated Law), found that the prisoner was not in a situation precluding expulsion pursuant to art. 19 of Legislative Decree no. 286/1998 – in rejecting the defense argument that the prisoner could not be expelled because he had been married to an Italian citizen for 17 years, and that the supervisory court had erroneously rejected the appeal, holding that the prisoner had not demonstrated that he was actually living with his Italian wife – instead affirmed that cohabitation must be understood as a situation of possible restoration of cohabitation, which therefore requires a prognostic assessment that the judge must articulate on the basis of maxims drawn from common experience.

In criminal proceedings, with reference to the prison regime, it has been held that Article 19 of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 (the so-called Consolidated Immigration Act) indicates that cohabitation with relatives within the fourth degree or with an Italian spouse constitutes an obstacle to all cases of judicial expulsion (Cass. Penal Section I, No. 40529 of 9/5/2017, H., CED Cass. 270983), including that referred to in Article 16, paragraph 5 of the same decree. In this regard, Supreme Court case law has repeatedly affirmed that the impediment must exist at the time of the decision, not at the time of the commission of the crime (see, for example, Supreme Court, Criminal Section I, No. 40529 of 9/5/2017, H., CED Cass. 270984). Nonetheless, in cases of expulsion as an alternative sanction to detention, it cannot be equated with a "factual" situation of actual cohabitation, given that imprisonment inevitably leads to the forced interruption of family cohabitation. However, the concrete possibility that such cohabitation existed prior to imprisonment becomes a decisive factor. In such cases, therefore, cohabitation must be understood as a situation where cohabitation can be restored, which therefore requires a prognostic assessment that the judge must articulate based on maxims drawn from common experience, such as in the case where the prisoner's spouse has expressed, even through conclusive facts, the intention to reconstitute the family unit temporarily affected by the enforcement proceedings.

In the case in question, the Supervisory Magistrate had applied, with respect to a non-EU prisoner, the measure of expulsion from the territory of the State, pursuant to Article 16, paragraph 5, of Legislative Decree No. 286 of 25 July 1998 (the so-called Immigration Consolidated Law), noting that the prisoner was serving a residual sentence of no more than two years; that the sentence had been imposed for crimes not precluding expulsion; that there was no uncertainty regarding his identity

or nationality; that the prisoner was a foreign citizen, without a residence permit, and that he was not in any situation precluding expulsion pursuant to Article 19 of Legislative Decree No. 286/1998. Following an appeal against the aforementioned decree, which alleged a violation of Article 19 of the Immigration Act on the grounds that the prisoner had married an Italian citizen in 2001, as per the attached marriage certificate, the Surveillance Court rejected the appeal, noting that the prisoner had failed to demonstrate that he was actually living with his Italian spouse. This was deemed established based on the fact that, since his entry into prison in March 2015, the prisoner had never had any contact, either face-to-face or by telephone, with his wife, and therefore it must be assumed that the relationship had been definitively terminated. The prisoner had appealed against the order, arguing in particular that the claim that he would not resume marital cohabitation upon his release was entirely "hypothetical," as he intended to reconnect with his wife upon completion of his detention.

The ruling in question declared the appeal inadmissible, noting that it had been established that during his lengthy incarceration, the prisoner had had no contact, not even by telephone, with his wife. From this circumstance, which was not disputed by the appellant, the Supervisory Court had drawn a solid argument to affirm the loss of any prospect of cohabitation between the two spouses. Given this assessment, which the lower court had kept within the bounds of reasonable discretion, without incurring a clear lack of illogicality, the appeal had instead limited itself to asserting the absence of objective evidence, without, however, offering any concrete evidence to support its claim, which the prisoner could well have provided precisely because of his alleged proximity to the "probative source."

**Corte di Cassazione**  
**Sez. I penale, sentenza 10 luglio 2025, n. 24761**

**Delitti contro il sentimento religioso – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa – Rilevanza delle condotte**

*In tema di reati contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, integra il reato di turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa e di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone la condotta di colui che si rivolga ad un vescovo, ad una distanza di pochi metri, e gesticolando in modo esagitato ed aggressivo, inveisca nei suoi confronti intimandogli insieme ad altre persone "via, vai via", costituendo tale condotta impedimento allo svolgimento della processione, che determina turbamento della celebrazione religiosa.*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. III penale, sentenza 18 settembre 2025, n. 29872**

**Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino - Sussistenza**

*Il reato di illecito trattamento di dati è esteso al semplice cittadino che diffonde dati sensibili, quali il credo religioso, a terzi senza il consenso del titolare, anche se ne è entrato in possesso occasionalmente.*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

**Corte di Cassazione**  
**Sez. I penale, sentenza 13 ottobre 2025, n. 33750**

**Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostantiva all'espulsione – Sussistenza**

*La convivenza con un coniuge italiano con cui è stato celebrato matrimonio religioso quale condizione ostantiva all'espulsione deve essere intesa come una situazione di possibile ripristino della comunione di vita, la quale postula, dunque, una valutazione prognostica che il giudice deve articolare sulla base di massime tratte dalla comune esperienza, come ad esempio nel caso in cui il coniuge del recluso abbia manifestato, anche per fatti concludenti, l'intenzione di ricostituire il nucleo familiare su cui, momentaneamente, è intervenuta la vicenda esecutiva (esclusa, nella specie, la prospettiva di una comunione di vita tra i due coniugi, atteso che nel corso della sua non breve carcerazione, l'imputato non aveva avuto alcun contatto, anche solo*

*telefonico, con la moglie; pertanto, a partire da tale circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza aveva tratto un solido argomento per affermare il venir meno di una prospettiva di vita comune).*

Fonte: [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

*I confini mobili dell'applicazione del concetto di ignoranza inevitabile della legge penale in tema di reati culturalmente/religiosamente motivati*

*The Shifting Boundaries of the Application of the Concept of Inevitable Ignorance of Criminal Law in Culturally and Religiously Motivated Offences*

**ALESSANDRA VIANI**

**RIASSUNTO**

*In un contesto sociale connotato da crescente eterogeneità culturale e religiosa, l'interazione tra soggetti immigrati e ordinamento giuridico del Paese ospitante può sollevare complesse problematiche interpretative riguardo alla dimensione soggettiva della responsabilità penale, in relazione al retroterra culturale e ai sistemi di valori interiorizzati dal soggetto agente. Con riferimento ai reati culturalmente/religiosamente motivati commessi dagli immigrati, il presente contributo si propone di analizzare l'evoluzione dei termini di applicazione del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale come causa di esclusione della colpevolezza, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità, pur riconoscendo al principio in esame un ambito applicativo circoscritto, ne ha tuttavia riaffermato la rilevanza sistematica e il potenziale innovativo già a suo tempo delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988. In tale prospettiva, l'ignoranza inevitabile della legge penale ha assunto una funzione scriminante, configurandosi come una possibile risposta interculturale alle controversie giuridiche emergenti in contesti sociali caratterizzati da un crescente pluralismo culturale e religioso, e fungendo da strumento di mediazione normativa tra l'ordinamento del Paese ospitante e il soggetto straniero autore del reato.*

**PAROLE CHIAVE**

*Società multiculturale, cultura, ignorantia legis, error iuris, ignoranza inevitabile, reati culturalmente/religiosamente motivati.*

**ABSTRACT**

*In growing multicultural and multireligious societies, interaction between immigrants and the legal systems of host countries can raise complex issues relating to the subjective dimension of criminal liability, in relation to the cultural background and value systems of the individual. With reference to culturally/religiously motivated crimes committed by immigrants, this paper analyzes the evolution and application of the principle of "unavoidable ignorance" of criminal law as a ground for exclusion from punishment, considering recent rulings by the Italian Court of Cassation. The latter, while recognizing that the principle has a residual scope of application, has nevertheless reaffirmed its potential for systematic revision and innovation, as already emphasized by the Italian Constitutional Court in judgment no. 364/1988. From this perspective, inevitable ignorance of criminal law is seen as a possible intercultural solution to legal conflicts that arise in social contexts characterized by cultural pluralism and is used as a tool for regulatory mediation between the legal system of the host country and the offender.*

**KEYWORDS**

*Multicultural society, culture, ignorantia legis, error iuris, unavoidable ignorance, culturally/religiously motivated crimes.*

*SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dall'ignorantia legis non excusat all'ignoranza inevitabile della legge penale. La portata innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. – 3. La problematica intersezione tra diritto e cultura nei reati c.d. culturalmente/religiosamente motivati - 4. Il diritto penale di fronte ai reati connotati da motivazioni culturali o religiose commessi da soggetti immigrati. – 5. Le coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione sul tema della ignoranza inevitabile della legge penale – 6. La pronuncia n. 23215 del 2025 della Cassazione penale in materia di circoncisione rituale e abuso di professione medica. – 7. La "valenza interculturale" del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale nella odierna società plurale. Spunti e rilievi conclusivi.*

## 1. Premessa

Nel 1988 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 364<sup>1</sup>, comportante la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. «*nella parte in cui non esclude[va] dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile*», ridefinì, alla luce dei valori costituzionali, il perimetro applicativo del principio della inescusabilità dell'*ignorantia legis*, introducendo nel codice la previsione della ignoranza inevitabile della legge penale come possibile causa di esclusione della punibilità. Nell'immediato, tuttavia, la portata innovativa e potenzialmente dirompente di tale pronuncia non venne probabilmente percepita nella sua interezza. Il tessuto sociale dell'epoca, connotato da un'impronta di matrice monoculturale, risultava invero strutturalmente inadeguato a fungere da terreno fertile per il pieno dispiegamento delle potenzialità applicative insite nella decisione, finendo così per comprimere, almeno nell'immediato, l'impatto innovativo dell'intervento giurisprudenziale. Nel corso del tempo, però, la

---

<sup>1</sup> Corte costituzionale, sent. 23 marzo 1988, n. 364, consultabile in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 1988, pp. 686-730, con nota di DOMENICO PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, pp. 686-730. Per ulteriori commenti alla sentenza cfr., *ex amplius*, TULLIO PADOVANI, *L'ignoranza della legge penale e la declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 5 c.p.*, in *Legislazione penale*, 1989, pp. 449-456; GIOVANNI FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: 'prima lettura' della sentenza n. 364/1988*, in *Foro italiano*, I, 1988, coll.1385-1412; GIULIANO VASSALLI, *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, II, 1988, pp. 3-15. Per una sintesi critica successiva riguardo alla portata rivoluzionaria della sentenza cfr. FRANCESCO VIGANÒ, *L'ignoranza inevitabile della legge penale tra teoria e prassi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, p. 587 ss.; MASSIMILIANO LANZI, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 49 ss.; ANTONELLA MASSARO, *L'art. 5 c.p. e l'ignoranza inevitabile della legge penale. Da causa di esclusione della colpevolezza a limite di validità della norma penale?*, nel vol. MAURO CATENACCI, VINCENZO NICÒ D'ASCOLA, ROBERTO RAMPIONI, *Studi in onore di Antonio Fiarella*, vol. I, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 613-630. Per una lettura parzialmente in controtendenza cfr. LUIGI STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 1988, pp. 1313-1350, il quale ha da subito evidenziato i rischi derivanti dalla lettura operata dalla Consulta, che avrebbe in tal modo tracciato dei confini alla punibilità poco chiari, suscettibili di possibili applicazioni arbitrarie, e, dunque, disuguali della nuova scusante introdotta nell'art. 5 c.p>.

giurisprudenza di legittimità – da ultimo con la recente pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione n. 23215 del 2025 – ha applicato e rielaborato i criteri a suo tempo enunciati dalla Corte costituzionale, specialmente con riferimento ai casi di reati culturalmente/religiosamente motivati commessi da soggetti immigrati, progressivamente ampliando il ricorso al principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale<sup>2</sup>. Tale orientamento interpretativo va collocato nel solco del più ampio e per certi versi inevitabile adeguamento del sistema penale alla progressiva trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligioso della società italiana contemporanea, conseguenza dell'intensificarsi dei flussi migratori su scala globale, che ha imposto (e impone) una ridefinizione non soltanto degli schemi tradizionali di imputazione soggettiva, ma anche dei criteri di valutazione della colpevolezza e della rimproverabilità dell'imputato<sup>3</sup>.

*2. Dall'ignorantia legis non excusat all'ignoranza inevitabile della legge penale. La portata innovativa della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988*

Procedendo con ordine, il punto di partenza della presente riflessione non può che essere costituito dall'art. 5 del Codice penale, che dispone che «*Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*». La norma, nella sua formulazione originaria, affermava il principio della assoluta inescusabilità della mancata conoscenza della legge penale, tradizionalmente espresso dal brocardo latino *ignorantia legis non excusat*<sup>4</sup>, in base al quale

---

<sup>2</sup> Nel contesto del presente lavoro si è scelto di utilizzare la locuzione “reati culturalmente/religiosamente motivati”, per quanto di fatto priva di riscontro normativo, per indicare unitariamente l’insieme dei reati connotati da motivazioni culturali o religiose commessi da soggetti immigrati. La ragione della opzione per tale forma di rappresentazione unitaria va rinvenuta nella necessità di dare conto del rapporto di inevitabile mutua implicazione (nesso c.d. di codeterminazione) fra cultura e religione, ossia del fatto che ogni cultura possiede una sua cifra religiosa e che ogni religione, dal canto suo, permea di sé, più o meno consapevolmente, le culture che abita, arrivando a incidere sugli abiti sociali, sulle scelte politiche, sugli istituti giuridici, ecc. Sul punto, cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 12 ss. Per un inquadramento della categoria, di natura dottrinaria, dei reati in questione v. *infra*, § 3.

<sup>3</sup> In proposito, cfr. MARIO RICCA, *Delitti d'ignoranza. Migrazioni, traduzione interculturale e categorizzazione dell'azione criminosa*, in *Rassegna italiana di criminologia*, VIII, 2, 2014, pp. 128-138.

<sup>4</sup> Il principio dell'inescusabilità della legge penale – le cui radici storiche affondano in una massima del Digesto (22, 6, 9), attribuita a Paolo, secondo la quale «*Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere*» – nel codice Zanardelli del 1889 era sancito dall'art. 44 («*Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale*»), inserito tra le norme in materia di imputabilità (Titolo IV: *Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono*). La *ratio* di questa disposizione normativa confluì successivamente nel codice Rocco, il quale, ribadendo lo stretto connubio con il

nessuno, senza alcuna eccezione, poteva invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale per escludere la punibilità di una fattispecie criminosa. Questo principio, espressione dell'impostazione dogmatica tradizionale fondata sul concetto di errore intellettivo, nella sua netta dicotomia tra *error facti* ed *error iuris*<sup>5</sup>, si basava sul principio della obbligatorietà della legge penale, rafforzativo della potestà punitiva dello Stato, quale che fosse il grado di conoscenza (effettiva o presunta) del soggetto agente.

La norma, oltre a riflettere una impostazione rigorosa e oggettivistica del principio dell'inescusabilità dell'*ignorantia legis*, tipica dell'epoca fascista<sup>6</sup>, possedeva peraltro dei fondamenti dogmatici alquanto fragili, derivanti dalla disconnessione tra l'astrattezza del principio e le condizioni reali di conoscenza e di responsabilità dei cittadini<sup>7</sup>. Nel dopoguerra, alla luce del nuovo impianto costituzionale, si avvertì, pertanto, l'esigenza di rimodularne l'applicazione e di superare l'assolutezza della regola in questione, invocando, da un lato, il principio di legalità in materia penale e, dall'altro, le esigenze di personalizzazione del rimprovero affermate dalla Costituzione all'art. 27, comma 1.

Il primo segnale in tal senso arrivò dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, elaborando la scusante della buona fede nelle contravvenzioni, introdusse una forma di esenzione dalla rigida applicazione del principio

---

principio della obbligatorietà della legge penale, anticipò la disposizione all'art. 5, nel Titolo I dedicato alla legge penale. Per una ricostruzione storica del principio dell'*ignorantia legis*, si veda, su tutti, SCIPIO PIACENZA, *Errore ed ignoranza di diritto in materia penale*, UTET, Torino, 1960, p. 61 ss.

<sup>5</sup> Per la teoria generale della norma penale e del reato, l'errore intellettivo, comunemente inteso come inesatta rappresentazione della realtà fenomenica, può essere meglio definito come una divergenza sussistente tra la realtà oggettiva e la rappresentazione soggettiva. In funzione del suo oggetto, l'errore intellettivo si propone nella rigida alternativa di *error facti* o *error iuris*: il primo si esplica nella mancata o errata percezione di un dato materiale storicamente esistente ed ha il proprio referente normativo nel comma 1 dell'art. 47 c.p.; il secondo, invece, si verifica allorquando l'erronea rappresentazione del soggetto agente investe una norma giuridica, penale (come previsto dall'art. 5 c.p.) o extra-penale (come disciplinato dall'art. 47, ultimo comma c.p.). Relativamente alla definizione di errore intellettivo si vedano: DOMENICO PULITANÒ, v. *Ignoranza (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 23 ss.; CARLO FEDERICO GROSSO, v. *Errore (dir. pen.)*, in *Enciclopedia giuridica*, XIII, Treccani, Roma, 1989; FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, XVI ed., Giuffrè, Milano, 2003; MASSIMILIANO LANZI, *Error iuris e sistema penale*, cit., pp. 3-6; FERRANDO MANTOVANI, GIOVANNI FLORA, *Diritto penale - Parte generale*, XII ed., Cedam, Padova, 2023, pp. 373-377; GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO, *Diritto penale - Parte generale*, IX ed., Zanichelli, Bologna, 2024, pp. 390-396.

<sup>6</sup> Sul carattere autoritario e statalista dell'art. 5 c.p., cfr., GIOVANNI FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale*, cit., p. 1385 ss.

<sup>7</sup> In tal senso, si veda GIUSEPPE BETTIOL, *Diritto Penale - Parte generale*, Priulla, Palermo, 1948, il quale, già all'epoca, parlava di *error iuris* incolpevole da considerare come causa di possibile esclusione della colpevolezza, purché non si trattasse di reati «che offendono il senso morale comune e i valori fondamentali sui quali si asside l'ordine sociale» (p. 510).

dell'inescusabilità assoluta dell'*ignorantia legis*<sup>8</sup>. Tuttavia, fu soltanto con la già ricordata sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale che al principio di personalità della responsabilità penale venne data piena attuazione. Secondo il giudice delle leggi l'art. 5 c.p., disconoscendo ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua riconoscibilità, ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole e, pertanto, inevitabile, avrebbe violato «*lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed i suoi essenziali principi ispiratori*»<sup>9</sup>, incidendo negativamente sul sistema ordinario della colpevolezza, nel cui perimetro concettuale bisognava di contro ricomprendere l'ipotesi dell'ignoranza o dell'*error iuris* scusabile (categorie assimilate nella lettura della Corte), così come risultante dalla nuova formulazione introdotta dalla Corte. La norma *de qua*, infatti, attraverso l'esclusione assoluta della conoscenza della legge penale, faceva sì che il sistema ordinario della colpevolezza non si rivelasse adeguato alle direttive costituzionali in tema di requisiti soggettivi minimi di imputazione. Pertanto, essendo la formula assoluta dell'art. 5 c.p. in contrasto con il principio di colpevolezza costituzionalmente garantito, tale principio andava corretto, anzi, per usare un'espressione della Corte, «*costituzionalizzato*»<sup>10</sup>. L'articolazione argomentativa della pronuncia induce chiaramente ad affermare che il giudice delle leggi, rimuovendo il principio di assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale, sia riuscito nell'intento di “costituzionalizzare” il principio di colpevolezza, il quale è stato insindibilmente legato all'idea della personalità, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, ossia a quei principi costituzionali che sono del tutto avulsi da un assetto normativo rigido (che prevede l'obbligatorietà assoluta della legge) e che privilegiano la tutela dell'individuo anziché quella dello Stato<sup>11</sup>. Insieme alla colpevolezza dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica, ossia una relazione psichica tra l'autore e il fatto di reato, veniva in tal modo introdotto un ulteriore necessario presupposto della rimproverabilità e, dunque, della responsabilità penale, ossia la conoscenza (*rectius*: riconoscibilità) dell'effettivo contenuto precettivo delle norme penali. Invero, secondo la Corte, «*per assumere il soggetto agente "in colpa" dovrebbe [...] almeno essergli offerta la "possibilità" di conoscere le norme penali, che "trasformano" in dovere le regole di diligenza, prudenza ecc., in base alla violazione delle*

<sup>8</sup> La scusante in questione, il cui tratto essenziale è la sussistenza non già di una mera ignoranza del precezzo violato, ma dell'erronea convinzione dell'agente, è rinvenibile in Cassazione penale, SS.UU., sentenza 7 dicembre 1963, in *Foro italiano*, II, 1964, col. 226. Sul punto, cfr. CARLO FRANCESCO GROSSO, *Coscienza e volontà ed errore nelle contravvenzioni*, in *Rivista italiana di Diritto processuale penale*, 1963, p. 891 ss.; MASSIMILIANO LANZI, *Error iuris e sistema penale*, cit., pp. 46-47.

<sup>9</sup> Corte costituzionale, sent. 23 marzo 1988, n. 364, § 25.

<sup>10</sup> *Ivi*, § 16.

<sup>11</sup> In tal senso, cfr. MASSIMILIANO LANZI, *Error iuris e sistema penale*, cit., pp. 53-54.

*quali, nella prevedibilità ed evitabilità concreta dell'evento, si viene chiamati a rispondere»<sup>12</sup>. Dunque, con riguardo ai «doveri strumentali»<sup>13</sup> dell'ordinamento e dei consociati, e sul modello del sinallagma contrattuale, al legislatore incombeva l'onere di garantire la riconoscibilità della norma penale, mentre ai consociati era imposto di adempiere, con il criterio della ordinaria diligenza, al c.d. ‘dovere di informazione’, ossia all’obbligo di espletare ogni utile accertamento al fine di conseguire la conoscenza della legislazione vigente.*

Sulla scorta di tali premesse, l’ignoranza della legge penale (o l’errore sul divieto) venne qualificata come inevitabile sulla base di un’impostazione che privilegiava un criterio strettamente oggettivo nella valutazione delle cause di inevitabilità dell’errore sul preceitto. Infatti, al fine di enucleare le ipotesi di *ignorantia legis* scusabile, si evidenziò come l’inevitabilità dell’ignoranza della legge non si potesse valutare sulla base di criteri c.d. soggettivi “puri”, «ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del preceitto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell’agente»<sup>14</sup>, dovendo piuttosto essere accertata in base a criteri oggettivi, “puri” o “misti”, ossia considerando l’ignoranza inevitabile nei soli casi in cui essa fosse tale per tutti i consociati, salvo restando l’ipotesi, meramente residuale, della «non colpevole carenza di socializzazione» dell’individuo (ipotesi soggettiva di scusabilità dell’errore, da intendersi, in senso restrittivo, quale condizione del soggetto straniero pienamente inserito nel contesto sociale di appartenenza, ma non ancora integrato nella società di arrivo)<sup>15</sup>. Alla stregua di questa impostazione strettamente oggettiva delle cause dell’inevitabilità e, quindi, scusabilità dell’errore sul preceitto, due soltanto sarebbero le ipotesi di oggettiva carenza di riconoscibilità della disposizione normativa enucleate dalla Corte: l’assoluta oscurità del testo

---

<sup>12</sup> Corte costituzionale, sent. 23 marzo 1988, n. 364, § 23.

<sup>13</sup> *Ivi*, § 18.

<sup>14</sup> *Ivi*, § 27.

<sup>15</sup> *Ivi*, § 28. Con specifico riguardo alla casistica relativa alla “inevitabilità” dell’errore sul divieto la Corte riportava l’osservazione della dottrina per cui «realisticamente, l’ipotesi d’un soggetto, sano e maturo di mente, che commetta un fatto criminoso ignorandone l’antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, pur presentando un generico disvalore sociale, non sono sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale (es. violazione di alcune norme fiscali ecc.). E, in relazione a queste categorie di reati, sono state opportunamente prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto effettivamente si rappresenti la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui l’agente neppure si rappresenti tale possibilità. [...] La seconda ipotesi comporta, da parte del giudice, un’attenta valutazione delle ragioni per le quali l’agente, che ignora la legge penale, non s’è neppure prospettato un dubbio sull’illiceità del fatto. Or se l’assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non colpevole carenza di socializzazione dell’agente, l’ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile» (*ibidem*).

legislativo, ossia una formulazione normativa oggettivamente confusa, cui si possono dare una pluralità di letture semanticamente e logicamente eterogenee, talora tra loro alternative o persino confliggenti, con conseguente incertezza circa la corretta individuazione del suo significato giuridico<sup>16</sup>, e l'atteggiamento interpretativo gravemente caotico della giurisprudenza, tale da ingenerare nei consociati una oggettiva impossibilità di conoscere il precetto normativo, e, conseguentemente, di conformare ad esso la propria condotta. Costituirebbero, di contro, criteri oggettivi "misti" quelle ipotesi di buona fede dell'agente causate da una induzione in errore da parte di soggetti qualificati, rispetto alle quali «occorre tener conto della "generalizzazione" dell'errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima sarebbe caduto nell'errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell'agente»<sup>17</sup>. In tal caso, la valutazione dell'inevitabilità avrebbe dovuto tener conto dell'atteggiamento complessivamente diligente del soggetto. La sua buona fede, infatti, avrebbe determinato la carenza di rimproverabilità, laddove egli avesse fatto tutto il possibile per conformarsi al dettato normativo e la violazione della norma fosse stata riconducibile a fattori estranei alla sua volontà<sup>18</sup>.

L'efficacia dirompente della pronuncia, indusse la Corte a ritenere, in via conclusiva, che il nuovo testo dell'art. 5 c.p., derivante dalla dichiarata parziale incostituzionalità dello stesso, fosse da formulare nel modo seguente: «*L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile*»<sup>19</sup>. Di conseguenza, in termini di effettiva declinazione pratica, l'ignoranza inevitabile della legge penale da quel momento si elevò a pilastro sistematico della colpevolezza, nella prospettiva di un'effettiva concretizzazione del principio di personalità della responsabilità, come sancito dall'art. 27, comma 1 Cost.

Dell'applicazione dei criteri elaborati dalla Consulta si darà conto nel prosieguo del presente contributo, previa una sintetica disamina delle peculiarità che connotano i reati di matrice culturale/religiosa.

---

<sup>16</sup> Secondo i giudici della Consulta, invero, «[n]elle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza e, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto»: ivi, § 8.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> In senso adesivo alla distinzione tra criteri oggettivi "puri" e "misti", cfr. MASSIMILIANO LANZI, *Error iuris e sistema penale*, cit., pp. 60-61; ANTONELLA MASSARO, *L'art. 5 c.p. e l'ignoranza inevitabile della legge penale*, cit., p. 621; FERRANDO MANTOVANI, GIOVANNI FLORA, *Diritto penale*, cit., p. 335 ss.; GIORGIO MARINUCCI, EMILIO DOLCINI, GIAN LUIGI GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 272 ss.; GIOVANNI FIANDACA, ENZO MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 183 ss.

<sup>19</sup> Corte costituzionale, sent. 23 marzo 1988, n. 364, § 28.

### *3. La problematica intersezione tra diritto e cultura nei reati c.d. culturalmente/religiosamente motivati*

Negli ultimi due decenni, l'applicazione del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale è stata spesso invocata nell'ambito dei reati cosiddetti "culturalmente/religiosamente motivati" (o orientati)<sup>20</sup>, al fine di valutare se – ed eventualmente, in che limiti – il soggetto agente che sia proveniente da un "Altrove" e che risulti portatore di un proprio differente retroterra culturale possa essere stato effettivamente consapevole dell'illiceità della condotta posta in essere, risultando, per ciò stesso, punibile.

Sul piano astratto, l'elaborazione teorica dei reati culturalmente/religiosamente motivati trova la sua origine nella crescente complessità delle società contemporanee, sempre più connotate in chiave multietnica, multiculturale e multireligiosa. A determinare questa evoluzione, come noto, hanno contribuito essenzialmente il fenomeno migratorio e la globalizzazione<sup>21</sup>. La stessa, per quanto specificamente interessa ai nostri fini, ha dato luogo ad un incontro (e talora scontro) tra sistemi culturali differenti, che ha posto al diritto penale interrogativi inediti in merito alla valutazione della dimensione soggettiva della condotta criminosa, alla luce

---

<sup>20</sup> La trattazione dei reati culturalmente/religiosamente motivati sarà, in questa sede, affrontata in modo necessariamente sintetico, rinviano per un'analisi approfondita all'ampia letteratura esistente sul tema. *Ex plurimis*, cfr. FABIO BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2007, pp. 1-58; Id., *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'*. *Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; Id., *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Questione Giustizia*, 1, 2017, pp. 126-135; Id., *Quanto conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2018, pp. 2246-2251; ALESSANDRO BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; CIRO GRANDI, *A proposito dei reati culturalmente motivati*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3 ottobre 2011, pp. 1-26; PIERLUIGI CONORTI, *Reati "culturali" e reati "religiosi". Un fenomeno di glocalismo giuridico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 353-365; MARIA PIA DI BLASIO, *La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano*, in *Giurisprudenza penale*, 2016, pp. 1-21; FABIO FRANCESCHI, *Giudice penale e conflitti di matrice religiosa nella società cosmopolita*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, pp. 383-403; PAOLA SCEVI, *Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano*, in *Archivio penale*, 3, 2016, pp. 1-32; FRANCESCO ALICINO, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, pp. 238-266.

<sup>21</sup> Per effetto della globalizzazione il reato culturale è stato definito "fatto gionale", termine usato per la prima volta da ROLAND ROBERTSON, *Glocalization: TimeSpace and Homogeneity-Heterogeneity*, nel vol. MIKE FEATHERSTONE, SCOTT LASH, ROLAND ROBERTSON, *Global Modernities*, Londra, 1995, pp. 25-44. In senso adesivo, cfr. PIERLUIGI CONORTI, *Reati "culturali" e reati "religiosi"*, cit., p. 359.

del retroterra culturale del reo<sup>22</sup>. Invero, quando gli immigrati giungono nei Paesi d'arrivo, trovano regole di comportamento e, in particolare, norme penali diverse o diversamente strutturate rispetto a quelle presenti nel Paese d'origine. Tale difformità può facilmente indurre in errore l'immigrato, convinto della conformità della propria condotta, tollerata (quando addirittura non espressamente incentivata) nella cultura *folk* del proprio gruppo di appartenenza e nel sistema giuridico del Paese di provenienza, ma *contra ius* nel Paese ospitante. Può accadere, cioè, che l'immigrato non percepisca come illecito un comportamento che, invece, è sanzionato dalle norme del sistema della cultura dominante, in quanto incapace di percepire l'antigiuridicità di una certa condotta, non per colpa o trascuratezza, bensì perché il suo sistema normo-culturale di riferimento considera la stessa lecita, legittima o, addirittura, doverosa<sup>23</sup>. Questo scarto valoriale e conoscitivo riflette una più ampia situazione di conflitto tra norma giuridica e norma culturale (c.d. conflitto normo-culturale)<sup>24</sup>, ossia uno scontro tra

---

<sup>22</sup> Del concetto di cultura sono state suggerite nel tempo un'infinità di nozioni, a partire dalla nota definizione del padre fondatore dell'antropologia culturale EDWARD BURNETT TYLOR, *Primitive culture. Researches into the development of mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*, London, 1871 (trad. it. *Alle origini della cultura*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1988), per il quale «cultura» è «quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società». Nel discorso relativo alle società multiculturali e, in particolare, ai reati culturalmente motivati, si utilizza il termine «cultura» nella stessa accezione che gli è stata attribuita dalle scienze umane e antropologiche. Nello specifico, per cultura si intende «un sistema complesso e organizzato di modi di vivere e di pensare, concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo pervasivo all'interno di un gruppo sociale e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione». Sul concetto di cultura, cfr. CRISTINA DE MAGLIE, *Culture e diritto penale. Premesse metodologiche*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2008, p. 1088 ss.; ILENIA RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 150; FABIO BASILE, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati*, cit., pp. 126-127; ID., *Quanto conta la “cultura”?*, cit., p. 2246. Sull'incontro/scontro tra culture dovuto all'impatto dell'immigrazione, cfr., *ex plurimis*, CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, cit., pp. 35-36.

<sup>23</sup> Sul punto, cfr. DANIELA FALCINELLI, *Le soglie di punibilità tra fatto e definizione normo-culturale*, Giappichelli, Torino, 2007. Sulle difficoltà cui fatalmente vanno incontro gli immigrati, portatori di una cultura giuridica *folk*, nella comprensione (e, dunque, nella conoscibilità) del sistema giuridico del paese ospitante, ivi comprese le norme penali, cfr. MARIO RICCA, *L'ombra del diritto. Le “parti mute” dell’agire sociale e la traduzione sociale*, in *EC- Rivista dell'Associazione Italiana Studi Semiotici*, 1° marzo 2011, pp. 1-47; ID., *La fabbrica colpevole dei malintesi innocenti. Stranieri, diffrazioni culturali e strategie politiche del “non sapere”*, ivi, 5 febbraio 2013, pp. 1-11.

<sup>24</sup> Nella letteratura criminologica, il primo autore a parlare di conflitto normo-culturale è stato THORSTEN SELLIN, *Culture conflict and crime*, in *American Journal of Sociology*, 44, 1, 1938, p. 98, secondo il quale «We have noted that in the study of conduct it is necessary to

l'ordinamento normativo del Paese ospitante, che incrimina una determinata condotta, e il sistema di valori interiorizzato dal soggetto sulla base della propria appartenenza etnico-culturale, che tollera, autorizza o, addirittura, prescrive di tenere quel determinato comportamento.

La dottrina penalistica, per far fronte a tali situazioni di conflitto normoculturale, ha elaborato il concetto di reato culturalmente motivato, definito come «un comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale dell'agente è condonato, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è imposto e incoraggiato in determinate situazioni»<sup>25</sup>.

Si tratta, in sostanza, di ipotesi connotate da un contrasto tra valori: per la precisione, tra quelli, culturalmente/religiosamente ispirati, soggiacenti alla condotta tenuta dal soggetto agente e quelli imposti dall'ordinamento statale, sanciti all'interno della norma penale. I comportamenti posti in essere, penalmente rilevanti, sono percepiti come giustificati o addirittura doverosi dai soggetti agenti in ossequio alla loro appartenenza culturale e/o religiosa, «l'obbedienza alla quale impone agli stessi il comportamento che configura il fatto illecito (es: regole in ambito di educazione dei figli, di abbigliamento, di alimentazione, rifiuto di atti legalmente dovuti, ecc.)»<sup>26</sup>.

---

think of culture conflict as a conflict of conduct norms, that such conflict may arise as a result of a process of group differentiation within a cultural system or area, or as a result of contact between norms drawn from different cultural systems or areas». Sul punto, si veda diffusamente FABIO BASILE, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, cit., p. 128; Id., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, cit., p. 33.

<sup>25</sup> Così Cfr. CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 30. In senso sostanzialmente analogo, cfr. anche FABIO BASILE, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati*, cit., p. 129; MARIA PIA DI BLASIO, *La rilevanza della discriminante culturale nel sistema penale italiano*, cit., p. 3. La richiamata definizione di reato culturalmente motivato rimanda, peraltro, a quella elaborata da JEROEN VAN BROECK, *Cultural defense and culturally motivated crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 9, 1, 2001, p. 5, per il quale «A cultural offence is an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation».

<sup>26</sup> Così FABIO FRANCESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico. Analisi di principi generali, istituti e problematiche dottrinali e giurisprudenziali*, Nel Diritto Editore, Molfetta (Ba), 2022, pp. 402-403. Sul punto, cfr. Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2012, pp. 403-409, per la quale si è in presenza di un reato culturalmente orientato, «quando non viene in rilievo il conflitto interno dell'agente, vale a dire l'avvertito disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale, bensì il conflitto esterno, che si realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo etnico, migra in un'altra

Va detto, peraltro, che la richiamata definizione di reato culturalmente orientato, che affonda le sue radici nella scienza sociologica e antropologica, non specifica con chiarezza quali tipologie di norme culturali assumano rilievo ai fini dell'ordinamento penale, né chiarisce quale accezione di "cultura" possa rivestire una concreta valenza giuridica nell'ambito del diritto penale<sup>27</sup>. Tuttavia, non sembra esservi dubbio sul fatto che all'interno della nozione di reato culturalmente orientato rientrino anche quei reati in cui la matrice culturale della condotta discende non dalla diversità etnica o nazionale del soggetto agente, bensì dall'appartenenza di questo ad una comunità religiosa<sup>28</sup>. Si può anzi dire che, data la difficoltà di separare cultura e religione, la sovrapposizione della matrice culturale con quella religiosa costituisce un fenomeno del tutto fisiologico e largamente diffuso<sup>29</sup>. In numerose realtà socioculturali, infatti, i precetti religiosi non solo informano la vita spirituale dell'individuo, ma fungono anche da parametro normativo per la regolazione dei rapporti familiari, sociali e giuridici. Nella specie, il problema della rilevanza della matrice religiosa in ambito penale si pone allorquando i soggetti agenti riproducono comportamenti e consuetudini che riflettono un universo culturale del tutto diverso da quello dei Paesi d'accoglienza. In tali contesti, le condotte illecite poste in essere da soggetti migranti possono risultare ispirate da un insieme di norme e valori in cui l'elemento culturale e quello religioso si presentano come strettamente intrecciati e, talvolta, indissociabili. Si tratta di condotte illecite la cui motivazione affonda le radici, oltre che nei valori e nei modelli comportamentali propri del contesto culturale d'origine, anche nei precetti e nelle prescrizioni di natura religiosa riconosciuti e praticati all'interno di determinate comunità. In tali ipotesi, l'elemento soggettivo dell'autore è

---

*realità territoriale, dove quelle norme non sono presenti. Il reato commesso in condizione di conflitto esterno è espressione della fedeltà dell'agente alle norme di condotta del proprio gruppo, ai valori che ha interiorizzato sin dai primi anni della propria vita».*

<sup>27</sup> Al riguardo, cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'*, cit., p. 39; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 18. Entrambi gli autori menzionati fanno riferimento, nelle loro ricostruzioni, al concetto elaborato dal filosofo canadese Will Kymlicka di "cultura sociale", ossia quel tipo di cultura «che conferisce ai propri membri modi di vivere dotati di senso in un ampio spettro di attività umane, ivi comprese la vita sociale, formativa, religiosa, ricreativa ed economica, nonché la sfera pubblica come quella privata» (WILL KYMLICKA, *La cittadinanza imulticulturale*, trad. it. a cura di Giancarlo Gasperoni, il Mulino, Bologna, 1999, p. 134).

<sup>28</sup> Al riguardo, si veda ALESSANDRO BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, cit., p. 141, ove viene richiamato il caso di un cittadino italiano devoto al culto rastafariano, coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria legata alla detenzione di sostanze stupefacenti, portata due volte alla attenzione dei giudici di legittimità (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 10 luglio 2008, n. 28720; Cassazione penale, sez. II, 18 aprile 2012, n. 14876).

<sup>29</sup> Si vedano, a questo riguardo, le considerazioni formulate da PIERLUIGI CONORTI, *Reati "culturali" e reati "religiosi"*, cit., pp. 363-365. Sul rapporto tra religione e cultura cfr. MARIA D'ARIENZO, *Diritti culturali e libertà religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, pp. 577-594.

fortemente influenzato da specifiche credenze religiose che, sebbene percepite come obbligatorie o moralmente vincolanti all'interno del gruppo di appartenenza, risultano in contrasto con i principi fondamentali e le norme imperative dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante<sup>30</sup>.

In definitiva, il reato religiosamente motivato può essere inteso come una *species* del più ampio *genus* reato culturalmente motivato, unitamente ad altre sottospecie di reati, caratterizzate da marcate disomogeneità. La categoria dei reati culturalmente motivati, infatti, risulta tutt'altro che monolitica, inglobando, al suo interno, una pluralità di fattispecie tra loro eterogenee, sebbene riconducibili ad un *numerus clausus* di tipologie offensive. Ad eccezione dei reati di mutilazioni genitali femminili (MGF) e di costrizione o induzione al matrimonio<sup>31</sup>, uniche fattispecie ad oggi

---

<sup>30</sup> Sulla rilevanza della matrice religiosa in ambito penale, cfr., *ex plurimis*, MICHELE CLAUDIO DEL RE, *Il reato determinato da movente religioso*, Giuffrè, Milano, 1961; ANTONIO GIUSEPPE MARIA CHIZZONITI, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, nel vol. GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, CARMELA PIEMONTESE, EMMA VENAFRO, *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 29-61; MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 255-274; GIOVANNI CROCCO, *Sistema penale e dinamiche interculturali ed interreligiose*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2015, pp. 108-155; VERA VALENTE, *La tutela del sistema penale tra identità individuale e "cultural defense"*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, pp. 153-168; MELISA LIANA VAZQUEZ, *Futile Otherness. Religion and Culture vs. Futile Motives in Criminal Law*, in *Calumet*, 14, 2022, pp. 35-65. Riguardo al rilievo della più ampia matrice culturale cfr. ANDREA CHIBELLI, *La Cassazione e la (ir)rilevanza penale del "fattore multiculturale": su "kirpan" e dintorni*, in *Archivio penale*, 2, 2017, pp. 695-714; LYDIA CARRELLI, *L'incerto rilievo del fattore culturale nella dogmatica del reato*, in *Cassazione penale*, 7-8, 2022, pp. 2682-2693.

<sup>31</sup> Il reato di mutilazioni genitali femminili è stato introdotto nel Codice penale italiano all'art. 583-bis c.p. con legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile*. Il reato di costrizione o induzione al matrimonio, invece, è stato introdotto all'art. 558-bis c.p. con legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso), recante *Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*. Considerate le motivazioni culturali sottese a tali pratiche, entrambe le fattispecie di reato, secondo una opinione unanime della dottrina, costituiscono chiari esempi di reato culturalmente motivato. Si tratta, infatti, di comportamenti realizzati da membri appartenenti ad un gruppo culturale di minoranza, considerati come ipotesi di reato nell'ordinamento del Paese di accoglienza ma, di contro, tollerati o addirittura imposti all'interno del gruppo culturale di origine e, dunque, negli ordinamenti dei Paesi di provenienza degli immigrati. Sulla qualificazione del reato di mutilazioni genitali femminili e del reato di costrizione o induzione al matrimonio come reati culturalmente motivati cfr. FABIO BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, cit., p. 52; ID., *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583-bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, luglio 2013, pp. 1-23; CHIARA SELLA, *Le mutilazioni genitali femminili come cultural oriented crime. Note di diritto italiano e comparato*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2007, p. 285; GIOVANNI CROCCO, *Sistema penale e dinamiche interculturali ed interreligiose*, cit., p. 115; DARIO SCIUTTERI,

normativamente regolamentate nel nostro ordinamento, sono sottocategorie le seguenti fattispecie criminose: maltrattamenti in famiglia (in cui la violenza domestica spesso è il frutto di un'ancestrale visione dello *ius corrigendi* del *pater familias*); reati a difesa dell'onore; reati di induzione in schiavitù a danno dei minori; violenze sessuali intra-coniugali; reati in materia di sostanze stupefacenti; reati concernenti l'abbigliamento rituale (si pensi all'usanza tradizionale per i *sikh* di portare con sé il *kirpan*, che è stata valutata penalmente rilevante in relazione a specifiche fattispecie di reato poste a tutela della sicurezza pubblica)<sup>32</sup>.

#### *4. Il diritto penale di fronte ai reati connotati da motivazioni culturali o religiose commessi da soggetti immigrati*

*Rebus sic stantibus*, al fine di configurare correttamente la responsabilità penale del soggetto agente e la conseguente risposta sanzionatoria dell'ordinamento, occorre domandarsi se, ed eventualmente in quali termini, il diritto penale sia tenuto ad attribuire rilevanza giuridica alla cultura d'origine del soggetto agente, oppure se, al contrario, lo stesso possa rimanere assolutamente indifferente dinanzi alla matrice culturale/religiosa alla base dell'illecito.

Dinanzi a tali interrogativi, gli ordinamenti giuridici statuali, tanto a livello legislativo quanto nella prassi giurisprudenziale, tendono ad affrontare la tematica dei reati culturalmente/religiosamente motivati oscillando tra due poli contrapposti, rappresentati da due modelli alternativi e reciprocamente incompatibili: l'uno di matrice assimilazionista (c.d. modello francese), l'altro di matrice multiculturale (c.d. modello anglosassone)<sup>33</sup>. Mentre il primo

---

*Reati culturalmente motivati e ignorantia legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2022, p. 62.

<sup>32</sup> Per una disamina approfondita delle condotte illecite la cui genesi risulta condizionata dalle tradizioni culturali, cfr. FABIO BASILE, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, cit., pp. 130-131; FRANCESCO ALICINO, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, cit., p. 6.

<sup>33</sup> Per l'individuazione di questi due modelli, cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'. Il diritto penale nelle società multiculturali*, cit., pp. 24-38; ALESSANDRO BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, cit., p. 7; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, cit., pp. 32-33. Quest'ultima propone due varianti sia del *modello assimilazionista* (modello *assimilazionista egualitario*, ispirato alla logica dell'uguaglianza formale, e *modello assimilazionista discriminatorio*, caratterizzato da reazioni iper-punitive in caso di mancato adeguamento alla cultura del sistema di accoglienza), sia del *modello multiculturale* (*modello multiculturale debole*, teso ad accogliere le pretese di riconoscimento emergenti con i reati culturalmente motivati, senza scardinare i principi fondamentali su cui si fonda il diritto penale, e *modello multiculturale forte*, caratterizzato dall'introduzione di nuove ed apposite norme).

risulta totalmente insensibile di fronte alle diversità culturali, imponendo la rigida applicazione del diritto comune a tutela del principio di uguaglianza e della certezza del diritto, il secondo è, invece, tollerante nei confronti delle culture “Altre” ed entro certi limiti rispettoso delle condotte culturalmente motivate, anche se distoniche rispetto alla cultura dominante<sup>34</sup>. Ammette perciò, almeno in via di principio, trattamenti differenziati di favore in ragione della motivazione culturale/religiosa soggiacente alla commissione del reato, volti ad escludere la punibilità dell’agente o a ridurre la pena edittale prevista in relazione a determinate fattispecie criminose. Nell’ambito di tale secondo modello di gestione della diversità trova normalmente accoglimento il paradigma delle c.d. *cultural defences*<sup>35</sup> (o esimenti culturali), locuzione di matrice dottrinale utilizzata per indicare «le ipotesi in cui il giudice ritiene minore o assente la responsabilità per la commissione di un atto criminoso in ossequio alla sua motivazione culturale o religiosa»<sup>36</sup>; strumento, peraltro, assai controverso, giacché il suo utilizzo, oltre a perpetuare stereotipi e pregiudizi culturali potenzialmente dannosi, può risolversi in una compromissione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i consociati, consentendo eccezioni (che possono tradursi in abusi) e favorendo l’erosione della deterrenza della sanzione penale, al punto da mettere in pericolo l’ordine sociale<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> La differenza tra modello assimilazionista e modello multiculturale si basa sulla differente concezione del principio di uguaglianza: il modello assimilazionista si ispira ad una concezione ‘formale’ dell’uguaglianza che prescinde dalle differenze; il modello di tipo multiculturale, invece, si ispira ad una concezione ‘sostanziale’ di uguaglianza, che riconosce l’esistenza delle differenze e ritiene necessario applicare trattamenti differenziati al fine di gestire tali differenze in modo equo. Al riguardo, cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati ‘culturalmente motivati’*. Il diritto penale nelle società multiculturali, cit., p. 25.

<sup>35</sup> L’espressione di origine anglosassone *cultural defence* (o *defense*, nella terminologia americana), con la quale si intende una causa di esclusione o diminuzione della responsabilità penale, non costituisce una fattispecie autonoma, ma viene fatta rientrare nel contenuto delle altre esimenti normate, quali la legittima difesa, l’errore di diritto, l’errore di fatto, lo stato di necessità, il vizio totale o parziale di mente, lo stato emotivo, la provocazione. In argomento, *ex plurimis*, cfr. LUCA MONTICELLI, *Le «cultural defense» (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”*. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in *Indice penale*, VI, 1, 2003, p. 535, nt. 1; FABIO BASILE, *Società multiculturale, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, cit., pp. 34-38; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., pp. 103-135; MARCO GAMBARDELLA, *Norme culturali e diritto penale*, in *Diritto e Religioni*, VIII, 2, 2016, p. 404; ALESSANDRO PROVERA, *La “cultural defense”: dalle origini fino ai “nuovi orizzonti” resi possibili dalla riforma Cartabia*, in *La legislazione penale*, 2023, p. 3.

<sup>36</sup> MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 255.

<sup>37</sup> Per una critica all’uso delle *cultural defences*, cfr. ALISON DUNDES RENTELN, *The Use and Abuse of the Cultural Defense*, in *Canadian journal of law and society*, 1, 2005, pp. 47-67; MARIE-CLAIRE FOBLETS, ALISON DUNDES RENTELN, *Multicultural Jurisprudence: Comparative Perspectives on the Cultural Defense*, Bloomsbury Publishing, London, 2009; LAURA SCUDIERI,

Se si circoscrive l'analisi al contesto nazionale, va detto che collocare l'Italia entro uno dei due modelli sopra accennati risulta tutt'altro che agevole. Il nostro, invero, sembra caratterizzarsi come un sistema tendenzialmente misto, caratterizzato dalla presenza di elementi di entrambi i modelli richiamati, seppure con una sostanziale prevalenza di quelli di matrice assimilazionista<sup>38</sup>. Nel sistema giuridico italiano, in ogni caso, non trova formale accoglimento il concetto di *cultural defence* quale causa di giustificazione ad efficacia scriminante. Anche nel diritto penale nazionale, tuttavia, l'emersione di condotte illecite culturalmente e/o religiosamente motivate ha sollevato il problema del rilievo da accordare alle possibili circostanze idonee a incidere sulla responsabilità penale in ragione della diversità culturale dell'autore del reato. Può succedere, infatti, che l'imputato, per escludere l'antigiuridicità di un fatto illecito commesso in adesione alla mentalità o alla tradizione culturale del gruppo di appartenenza, invochi, quale causa di giustificazione della propria azione, la motivazione culturale, e lo faccia appellandosi alla scriminante prevista dall'art. 51 c.p. (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*)<sup>39</sup>. Ove, poi, non ricorrono gli estremi della causa di giustificazione, risulta frequente l'invocazione della previsione di cui all'art. 62, comma 1 c.p., ossia all'attenuante comune derivante dall'aver agito “per motivi di particolare valore morale e sociale”, al fine di ottenere una possibile riduzione della pena edittale applicabile.

Si tratta di tentativi di soggettivizzazione della responsabilità penale per ragioni culturali/religiose, non scevri dal rischio di tradursi in una pericolosa culturalizzazione della stessa, rispetto ai quali l'autorità giudiziaria viene posta dinanzi al difficile compito di dover ponderare, caso per caso, il disvalore della condotta dell'agente lesiva della norma penale e il rispetto della identità culturale/religiosa dello stesso, intesa come valore da salvaguardare, seppure nel rispetto dei principi fondamentali sui quali si basa il patto sociale.

---

Dalla “Cultural Defense” al “test culturale”: luci e (soprattutto) ombre del dibattito italiano, in *Sociologia del diritto*, 1/2018, pp. 125-154.

<sup>38</sup> In argomento, si vedano le osservazioni di FABIO BASILE, *Immigrazione e reati ‘culturalmente motivati’*, cit., pp. 34-38, il quale colloca «l'Italia in bilico tra i due modelli», nonché di CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 32, la quale, senza mezzi termini, definisce il modello utilizzato in Italia «assimilazionista discriminatorio», con riferimento all'introduzione dei reati di mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.) e di impiego di minori all'accattonaggio (art. 600-octies c.p.), fattispecie entrambe tese a colpire condotte di chiara matrice culturale attraverso un considerevole inasprimento della pena.

<sup>39</sup> L'art. 51 c.p. dispone che «*L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica [...] esclude la punibilità*». Costituisce, cioè, una causa di giustificazione ad efficacia scriminate, tale da escludere l'antigiuridicità della condotta. Nell'ipotesi in cui la motivazione culturale abbia una matrice religiosa, il soggetto agente invocherà l'esercizio del diritto di libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost. come causa di esclusione o di diminuzione della punibilità. Sull'applicabilità dell'esimente culturale nell'ordinamento italiano, SILVIA ZORZETTO, *Diritto penale e multiculturalismo: tra universalismo e differenze culturali*, Giappichelli, Torino, 2011; MARCO GAMBARDELLA, *Norme culturali e diritto penale*, cit., pp. 411-412.

Invero, fermo restando che nell'ordinamento penale italiano la “valenza” culturale (da intendere in senso lato, comprensiva anche di quella religiosa) di un dato comportamento non può di per sé giustificare condotte lesive di beni giuridici tutelati dall'ordinamento, escludendone l'antigiuridicità, le motivazioni riconducibili a determinati codici culturali/religiosi del soggetto agente possono tuttavia assumere rilievo sul piano della valutazione dell'elemento soggettivo, ossia della colpevolezza, intesa come rimproverabilità personale, nel momento in cui le stesse abbiano influenzato la rappresentazione soggettiva dell'agente circa la liceità del proprio comportamento. In questa prospettiva, il condizionamento culturale può assumere rilievo sul piano dell'imputabilità o su quello del riconoscimento della ignoranza inevitabile della legge penale (in tale seconda ipotesi, nei limiti fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988)<sup>40</sup>. In sostanza, i fattori culturali possono essere considerati in sede processuale per valutare il grado di colpevolezza dell'imputato, attenuando la stessa o, in alcuni casi, finanche escludendola, come a più riprese precisato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale «*La soluzione ai casi di conflitto tra norme di cultura differenti la si può trovare all'interno del sistema, valutando il "fattore culturale" sul piano della colpevolezza e accettando che, in alcuni casi, anche rispetto a reati sanzionati molto gravemente, si possa incorrere in errori inevitabili sul preceppo, tali da escludere completamente la colpevolezza dell'autore ovvero, in altri casi, attenuandola. Sono, in tal senso, certamente indici idonei a valutare l'inevitabilità dell'ignoranza della norma penale violata il grado di eterogeneità tra cultura italiana e cultura d'origine, la durata del soggiorno nel Paese d'arrivo, l'esistenza, nel Paese d'origine, di una norma penale dal contenuto analogo alla norma penale violata*»<sup>41</sup>. Si tratta, com'è agevole intendere, di un approccio “sfumato”, che mira a bilanciare la giustizia individuale (rispetto alla quale la tutela dell'identità culturale/religiosa può invero assumere un rilievo determinante, tanto più nel contesto di società sempre più pluralistiche) con la necessità, comunque ineludibile, di rispettare i principi fondamentali posti dalla legge alla base del patto sociale.

Resta il fatto, ad ogni modo, che in materia di reati connotati da motivazioni culturali o religiose (e, più in generale, di conflitti normoculturali) il quadro normativo vigente risulta lacunoso e poco adeguato alla complessità del fenomeno, giacché nel nostro sistema penale, come del resto in molti altri ordinamenti giuridici di Paesi interessati da flussi migratori, non

---

<sup>40</sup> La dottrina tedesca ritiene che la colpevolezza sia un concetto graduabile, nel senso che è maggiore quando il soggetto agente si conforma con facilità alla prescrizione normativa e, per converso, è minore quando il rispetto della norma risulti difficoltoso. Sulla rilevanza della motivazione culturale a livello di colpevolezza e, in particolare, sulla concezione gradualistica della colpevolezza, si veda, su tutti, ISTOK EGETER, *Das ethnisch-kulturell motivierte Delikt*, Zurich, 2002, p. 63. In senso adesivo, cfr. FABIO BASILE, *Immigrazione e reati 'culturalmente motivati'*, cit., pp. 290-294.

<sup>41</sup> Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, cit.

si rinvengono disposizioni di parte generale specificamente pensate per disciplinare le eterogenee ipotesi di reati etichettabili come culturalmente/religiosamente motivati<sup>42</sup>. A fronte delle significative difficoltà nell'attribuire rilevanza al condizionamento culturale dell'agente ai fini della valutazione della colpevolezza, e in mancanza di un chiaro ed organico impianto normativo di riferimento, le questioni sollevate dal reato culturalmente/religiosamente motivato vengono affrontate secondo un approccio prevalentemente casistico, demandando alla giurisprudenza il compito – spesso di supplenza rispetto all'inerzia del legislatore – di individuare soluzioni adeguate ai singoli casi concreti. È, dunque, ai giudici che viene rimesso il delicato compito di dirimere i conflitti e di ricercare le soluzioni idonee secondo la logica del caso per caso, sulla base di un attento bilanciamento tra il diritto del soggetto agente a preservare la propria identità culturale, religiosa e sociale, e i valori della cultura dominante che risultano minacciati o compromessi dalla condotta illecita dallo stesso posta in essere<sup>43</sup>.

##### *5. Le coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione sul tema della ignoranza inevitabile della legge penale*

Delineato il quadro generale riguardo ai reati connotati da motivazioni culturali o religiose, con le relative implicazioni dogmatiche e assiologiche, occorre esaminare le coordinate ermeneutiche elaborate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità relativamente all'applicabilità del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale, le quali mirano non solo a valutare l'influenza del condizionamento culturale quando questo assume un'incidenza deterministica nella realizzazione dell'illecito, ma anche a contemperare il principio di colpevolezza con le esigenze di tutela delle diversità culturali, mediante l'applicazione, in casi specifici, del principio in questione.

La Corte Suprema di Cassazione, sul punto, ha manifestato un atteggiamento alquanto cauto, circoscrivendo l'operatività del principio *de quo* entro confini assai ristretti. Pur sottolineando la necessità di affrontare i reati connotati da motivazioni culturali o religiose attraverso una esegeti che tenga conto del momento storico e culturale di riferimento, in particolare con riguardo al fenomeno del c.d. multiculturalismo, inteso quale precipitato della integrazione dei migranti nella compagine sociale, la Corte ha

---

<sup>42</sup> Sulla necessità di un ripensamento del diritto penale italiano nella direzione di un approccio capace di tenere conto del “fattore culturale” nella valutazione della colpevolezza (*moral culpability*), e non solo della legalità formale, cfr. GABRIELE FORNASARI, *Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, in *La Magistratura*, 2010, pp. 24-46.

<sup>43</sup> Sul punto, v. diffusamente FABIO FRANCESCHI, *Giudice penale e conflitti di matrice religiosa nella società cosmopolita*, cit., pp. 383-403.

ripetutamente affermato che nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di determinate condotte, ritenute ineludibili sotto il profilo della tutela dei valori fondamentali. Si tratta – dice la Corte – di quelle condotte che «*si caratterizzano per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali*»<sup>44</sup>. Nei riguardi di tali condotte, per le quali si è frequentemente tentato di sostenere la scusabilità dell'*error iuris* al fine di escludere la rimproverabilità dell'imputato, deve essere eretto uno «*sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si propongono come "antistorici" a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero*»<sup>45</sup>.

Dunque, in presenza di palesi violazioni di diritti fondamentali consacrati dalla Costituzione e dalla legge (atti di violenza commessi nei confronti del coniuge, maltrattamenti in famiglia, abuso dei mezzi correttivi, violazione degli obblighi di mantenimento, mutilazioni genitali femminili), non possono

---

<sup>44</sup> In tal senso, cfr. Cassazione penale, sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909, in *Rivista italiana di Diritto Processuale Penale*, 2008, p. 407, con la quale i giudici – in relazione al caso di uno straniero marocchino condannato per aver costretto, con violenza, la moglie a subire rapporti sessuali completi contro la sua volontà – hanno affermato che «*nel caso in cui il matrimonio tra due soggetti sia retto civilisticamente dal diritto marocchino e sussista il reato di violenza sessuale ai danni di un coniuge, è del tutto irrilevante che lo stesso diritto marocchino non preveda come reato la violenza sessuale intra-coniugale, dal momento che, relativamente a tale condotta, quando sia stata tenuta nel territorio italiano deve trovare applicazione unicamente la legge penale italiana*». Pertanto, «*il principio generale per cui l'ignoranza della legge penale non è scusabile, sancito dall'art. 5 c.p., vale anche nei confronti di un cittadino straniero che adduca a giustificazione di un reato la mera diversità della legge penale italiana rispetto a quella del suo Paese d'origine, non versando in una situazione di ignoranza inevitabile, e dunque incolpevole, chi non abbia adempiuto, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, al proprio dovere di informazione sulle leggi vigenti nell'ordinamento del Paese in cui si trova*».

<sup>45</sup> Cassazione penale, sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 2010, pp. 412-416, con nota di FRANCESCA PAVESI, *Sull'esimente culturale dei reati contro la persona*, pp. 417-420, per la quale «*non può accogliersi l'assunto difensivo secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia sarebbe escluso dal diverso concetto che un imputato di religione musulmana ha della convivenza familiare e delle potestà, anche maritali, a lui spettanti quale capo-famiglia, in quanto tale assunto si pone in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali*» (nel caso di specie, la difesa aveva contestato la mancata valutazione delle motivazioni culturali e religiose che avrebbero influito sulla commissione, da parte di un imputato di fede musulmana, di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale intra-coniugale e violazione degli obblighi di assistenza familiare).

configurarsi i presupposti dell'*ignorantia juris*, né le motivazioni di natura culturale/religiosa possono assumere rilievo tale da condurre ad una attenuazione delle conseguenze negative o a un esito assolutorio per l'autore del delitto, poiché anche la valorizzazione delle differenze deve avvenire sempre nel rispetto di un ampio numero di valori preminenti e inderogabili<sup>46</sup>.

Tali principi si trovano chiaramente affermati e ribaditi in varie pronunce della Corte di Cassazione dell'ultimo quindicennio. Tra di esse, può segnalarsi la sentenza n. 12089 del 2012 della VI sezione penale, nella quale trovasi affermato che il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate è integrato dalla condotta del padre che quotidianamente sottopone la figlia dodicenne a percosse quale forma di punizione per non essere la stessa in grado di ripetere perfettamente a memoria i versi del Corano, non potendo l'invocata *ignorantia juris* arrivare a consentire la violazione di diritti inviolabili ed essenziali della persona consacrati dalla Carta costituzionale<sup>47</sup>. Più di recente, degna di nota è la sentenza n. 29613 del 2018 della III sezione penale, nella quale la Corte – nel qualificare come atti sessuali i palpeggiamenti nelle parti intime e i rapporti orali contestati ad un padre di etnia albanese nei confronti del proprio figlio maschio (non, dunque, come meri gesti di affetto e di orgoglio paterno nei confronti dello stesso, privi di qualsiasi implicazione di carattere sessuale e indicati come rispondenti a tradizioni espressive di un costume beneaugurale di alcune zone rurali albanesi, come ritenuto nei giudizi di merito, con conseguente esclusione della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato e assoluzione dell'imputato) – ha escluso il possibile rilievo della ignoranza invocata da parte degli imputati e della loro famiglia circa l'offensività della condotta posta in essere ai danni del figlio minore, così come dell'ignoranza sull'esistenza della norma penale incriminatrice. Secondo i giudici, in specie, quest'ultima «*non appare idonea ad integrare una causa di non colpevolezza degli imputati stessi che oltre a risultare ben integrati nel tessuto sociale ove vivevano e lavoravano da anni (tanto che i fatti emergono nel contesto scolastico ove il proprio figlio era collocato), allegano a propria discolpa una ignoranza che non assumerebbe rilevanza anche nel paese di origine, ove i medesimi fatti risultano sanzionati penalmente»*<sup>48</sup>,

---

<sup>46</sup> Sul punto, cfr. VINCENZO PACILLO, *Il ruolo dei valori religiosi nell'esperienza giuridica contemporanea: il diritto penale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, luglio-dicembre 2009, p. 486.

<sup>47</sup> Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12089 in *Foro italiano*, vol. 2, 10, 2012, coll. 533-535. In senso sostanzialmente analogo, cfr. Cassazione penale, sez. VI, 19 marzo 2014, n. 19674, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), per la quale non possono assumere alcuna incidenza in senso scriminante del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi pretese o rivendicazioni legate all'esercizio di specifiche usanze, abitudini e connotazioni interne ai gruppi familiari e «*che costituiscono il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principii e le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali*» (§ 4).

<sup>48</sup> Cassazione penale, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 29613, § 4.1, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2018, pp. 2246-2251, con nota di FABIO BASILE, *Quanto conta la "cultura"?*, cit., e in *Diritto penale e processo*, 2018, pp. 1432-1438, con nota di ALESSANDRO PROVERA, *Carezze o*

dovendosi piuttosto effettuare, ai fini della valutazione della sussistenza della consapevolezza dell'illiceità penale della condotta, un rigoroso «*bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali, e i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta*»<sup>49</sup>, nella consapevolezza che «*nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscono o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati dalle fattispecie penali)*»<sup>50</sup>.

Si tratta, nel loro insieme, di soluzioni giurisprudenziali di matrice chiaramente assimilazionista, fondate su una rigorosa applicazione del diritto penale, a tutela del principio di uguaglianza e della certezza del diritto, le quali si basano sull'assunto secondo cui la tutela penalistica si deve arrestare dinanzi alla diversità culturale, e che portano all'affermazione della irrilevanza della motivazione culturale/religiosa e della inapplicabilità dell'*error iuris* scusabile ai fini della esclusione della colpevolezza del soggetto agente.

Peraltro, non sono mancati casi, per quanto rari, nei quali l'identità culturale dell'imputato è stata riconosciuta come determinante ai fini della valutazione della responsabilità penale; in cui, finanche, l'individuazione di un nesso tra il fattore culturale e la scusabilità della non conoscenza della legge penale ha orientato i giudici di legittimità, sulla scorta dei principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 364 del 1988, verso l'accoglimento della nozione di ignoranza inevitabile della legge penale, intesa come impossibilità oggettiva di acquisire consapevolezza della contrarietà della condotta posta in essere ai doveri previsti dall'ordinamento, e, dunque, quale causa di esclusione della colpevolezza, con conseguente cassazione con rinvio delle decisioni assunte dai giudici di merito, ovvero, nei casi più emblematici, con annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate. Nell'ottica segnalata, il più significativo tra gli arresti giurisprudenziali che hanno accolto l'invocabilità del principio dell'*ignorantia legis* scusabile è certamente costituito dalla pronuncia n. 43646 del 2011 della VI sezione penale<sup>51</sup>, al cui

---

violenze? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a presunto orientamento culturale.

<sup>49</sup> Ivi, § 3.4.

<sup>50</sup> Ivi, § 3.3.

<sup>51</sup> Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2012, pp. 403-409, con nota di ALESSANDRO CESARANI, *Quando la circoncisione rituale maschile diventa reato culturalmente motivato*, pp. 389-402; VERENA PUSATERI, *La circoncisione maschile cd. rituale non integra - se eseguita per motivi culturali che determinano l'ignoranza inevitabile della legge penale - il reato di esercizio abusivo della professione medica*, in *Diritto penale contemporaneo*, 22 marzo 2012, pp. 1-2; ERNESTO D'IPPOLITO, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la Corte di Cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cassazione penale*, 11, 2012,

interno, in materia di circoncisione rituale maschile, i giudici di legittimità hanno rinvenuto l'*error iuris* scusabile nel grado di accessibilità – e quindi conoscibilità – della norma penale e nella lontananza culturale dell’agente rispetto al precezzo violato, a cui è stata riconosciuta rilevanza ai fini assolutori. In particolare, attraverso l’intreccio tra tematiche di matrice tradizionale e nuove prospettive del diritto penale contemporaneo, con la pronuncia *de qua* la Corte ha fornito alcune coordinate per interpretare la nozione di «*non colpevole carenza di socializzazione*»<sup>52</sup>, concetto rilevante ai fini della definizione dell’ambito applicativo dell’ignoranza inevitabile della legge penale. A tal fine, allargando la prospettiva di indagine rispetto ai giudici di merito e conferendo crescente rilievo alla cultura d’origine del soggetto autore del reato, i giudici di legittimità, dopo avere escluso l’applicabilità nel caso di specie della scriminante dell’esercizio del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 51 c.p., in combinato disposto con gli artt. 19 e 30 Cost.), hanno ritenuto sussistente una tipica ipotesi di reato culturalmente motivato, ed hanno affrontato, in maniera analitica, una serie di questioni: conflitto tra norme di cultura differenti, principio dell’ignoranza inevitabile della legge penale, individuazione degli indici idonei a valutare l’inevitabilità dell’ignoranza della norma penale violata, natura della pratica di circoncisione c.d. rituale<sup>53</sup>. All’esito di tali

---

pp. 3711-3720; ALEX BORghi, *Appunti sulla circoncisione rituale di diritto ecclesiastico e delle religioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 11, 2019, pp. 1-27; ANGELO LICASTRO, *La questione della liceità della circoncisione “rituale” tra tutela dell’identità religiosa del gruppo e salvaguardia del diritto individuale alla integrità fisica*, ivi, 22, 2019, pp. 28-67. Nel caso di specie, una giovane donna nigeriana, da poco tempo giunta in Italia, era stata ritenuta dai giudici di merito (Tribunale Padova, sent. 8 novembre 2007, e Corte d’Appello Venezia, sent. 12 ottobre 2009), colpevole di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica di cui all’art. 348 c.p. per aver sottoposto il figlio minorenne ad un intervento di circoncisione, indebitamente eseguito da una connazionale priva della necessaria abilitazione medica, con la conseguenza che il neonato, poche ore dopo l’intervento subito, a causa di una imponente emorragia, era stato urgentemente ricoverato in ospedale.

<sup>52</sup> Corte costituzionale, sent. 23 marzo 1988, n. 364, § 28.

<sup>53</sup> La Corte, soffermandosi sulla necessità di verificare la liceità o meno, nel nostro Paese, della circoncisione culturale-religiosa (non terapeutica) da parte di soggetti di diversa etnia i quali, per tradizione culturale o religiosa, sono ad essa favorevoli, non solo ha offerto una descrizione minuziosa della pratica circoncisoria, ma, a partire da una disamina attenta del diritto positivo, in primo luogo costituzionale e pattizio, ha cercato anche di verificare, allo stato della legislazione vigente, la possibilità e i limiti entro i quali conciliare l’esigenza di rivendicazione identitaria etnica e culturale con il necessario rispetto delle regole dell’ordinamento statuale. Peculiare attenzione è stata riservata, nell’ottica segnalata, ad alcuni riferimenti alla circoncisione rituale presenti nel nostro ordinamento: per la precisione, alla legge n. 101 del 1989 di approvazione dell’intesa stipulata ex art. 8, comma 3 Cost. dallo Stato italiano con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la quale riconosce la liceità della pratica della circoncisione sui neonati ed esclude la responsabilità penale del *mohel*, ed al parere del 25 settembre 1998 del Comitato Nazionale per la Bioetica, secondo il quale la pratica circoncisoria deve essere rispettata, in quanto espressione di libertà religiosa

valutazioni, hanno infine ritenuto di applicare al caso di specie la previsione di cui all'art. 5 c.p., nel nuovo testo risultante dalla sentenza additiva n. 364/1988 della Corte Costituzionale, concentrandosi sui parametri di valutazione della scusabilità dell'*ignorantia legis* emergenti dal raffronto tra dati oggettivi e dati soggettivi. In particolare, quale dato oggettivo incontestabile la Corte ha evidenziato il «*difettoso accordo*»<sup>54</sup> che si determina tra l'immigrato, autore del reato, che non risulta essere ancora integrato nel tessuto sociale del Paese ospitante, e l'ordinamento giuridico del Paese di accoglienza; dovendosi, all'uopo, considerare la condizione di oggettiva difficoltà da parte di chi proviene da un “Altrove” di recepire, con immediatezza, un bagaglio culturale, giuridico ed etnico totalmente differente da quello interiorizzato nell'ambito della comunità di provenienza. Quanto al profilo soggettivo, invece, i giudici di legittimità hanno approfondito il giudizio di inevitabilità, esaminando altresì le caratteristiche soggettive e personali del soggetto agente (i c.d. “parametri soggettivi puri”, secondo la terminologia adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364/1988), suscettibili anch'esse di determinare una situazione di ignoranza inevitabile, come tale scusabile; evidenziando, in specie, l'incidenza di elementi quali il basso grado di cultura dell'immigrato, la durata del suo soggiorno nel Paese di arrivo, il suo processo di integrazione con la cultura occidentale, «*il forte condizionamento derivatole dal mancato avvertimento di un conflitto interno*»<sup>55</sup>, vale a dire l'avvertito disvalore della sua azione rispetto alle regole della sua formazione culturale (venendo, piuttosto, in rilievo un conflitto esterno, che si realizza quando la persona, avendo recepito nella sua formazione le norme della cultura e della tradizione di un determinato gruppo etnico, si trasferisce in un diverso contesto territoriale, dove quelle norme risultano assenti o non riconosciute). Nel giudizio di rimproverabilità dell'agente tali parametri hanno consentito ai giudici di valutare il processo formativo della volontà, al fine di accertare se, al momento dell'azione, questi – nel caso di specie, una donna nigeriana da poco giunta in Italia – fosse effettivamente consapevole della illiceità della sua condotta<sup>56</sup>. Trattandosi di circostanze tali da incidere in negativo sul dovere di diligente informazione dell'imputata, e, quindi, idonee a porla in una condizione di oggettiva difficoltà nel recepire valori e divieti a lei del tutto estranei, le stesse – secondo i giudici – hanno reso meritevole di scusa la mancata conoscenza di una norma penale volta a punire un comportamento la cui offensività non è immediatamente percepibile, e la cui illiceità risulta difficilmente conoscibile da parte di un soggetto straniero presente sul territorio nazionale da un periodo di tempo limitato.

---

e di pluralità culturale, ferma restando la necessità di garantire sempre la sicurezza e la qualità dell'intervento.

<sup>54</sup> Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, § 3.2.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, cit.

Di segno opposto, di contro, la più recente sentenza n. 37422 del 2021 della V sezione penale della Corte, con la quale, in tema di mutilazioni genitali femminili, è stata esplicitamente esclusa l'applicabilità del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale invocato da una donna egiziana residente da tempo in Italia che aveva fatto sottoporre le proprie figlie a pratiche di mutilazione genitale femminile nel proprio Paese di provenienza, ove tale pratica, appartenente ad una cultura millenaria, risulta assai diffusa<sup>57</sup>. Ribadendo il principio di diritto secondo il quale «*la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale di un individuo di cui all'art. 2 Cost.*»<sup>58</sup>, la Cassazione, con piena adesione ai percorsi motivazionali degli arresti precedenti e rifacendosi alle precisazioni introdotte dalle Sezioni Unite nel 1994<sup>59</sup> sull'errore scusabile (sussistente per il cittadino comune «*ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia*»)<sup>60</sup>, ha escluso che potessero ritenersi idonee a giustificare l'*error iuris* scusabile «*le condizioni soggettive ed oggettive di vita della giudicabile*»<sup>61</sup> – inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, breve periodo di permanenza in Italia, scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, scarso livello di scolarizzazione – poste a fondamento della prospettata condizione di inferiorità, «*avendo potuto l'imputata informarsi adeguatamente circa l'esistenza del divieto, penalmente sanzionato, di praticare le mutilazioni genitali femminili alle*

---

<sup>57</sup> Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 7, 2022, con nota di DARIO SCIUTTERI, *Reati culturalmente motivati e ignorantia legis*, cit., pp. 49-118. Nel caso di specie, in relazione al quale i giudici italiani si sono dovuti confrontare con l'applicazione dell'art. 583-bis c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), introdotto dalla l. 9 gennaio 2006, n. 7, la condotta incriminata si sostanziaava in due pratiche di MGF poste in essere ai danni di due sorelle, rispettivamente di sette e nove anni, ed effettuate contestualmente durante una vacanza in Egitto, verosimilmente, tra il luglio e il settembre 2007. Nel valutare la responsabilità dei genitori, il giudice di prime cure aveva adottato conclusioni antitetiche: da una lato, aveva ritenuto la madre penalmente responsabile per aver materialmente agevolato l'intervento, in violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, c.p.; dall'altro, aveva assolto il padre per non aver commesso il fatto, rilevando l'assenza di prove sufficienti circa un suo concreto coinvolgimento nell'esecuzione dell'intervento e incerta la sua conoscenza delle mutilazioni perpetrate ai danni delle figlie, trattandosi di una pratica tradizionale pressoché esclusivamente riconducibile alla componente femminile della comunità di appartenenza. Tali ricostruzioni sono state confermate anche nei successivi gradi di giudizio.

<sup>58</sup> *Ivi*, § 1.2.

<sup>59</sup> Cassazione penale, SS.UU., sentenza 10 giugno 1994, n. 8154.

<sup>60</sup> *Ivi*, § 2.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

*figlie»<sup>62</sup>. La permanenza in Italia della stessa era, infatti, iniziata nell'ottobre 2005, e la norma incriminatrice speciale violata, l'art. 583-bis, era stata introdotta nel codice penale nel febbraio 2006.*

#### *6. La pronuncia n. 23215 del 2025 della Cassazione penale in materia di circoncisione rituale e abuso di professione medica*

Una recente pronuncia della V sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 23215 del 2025<sup>63</sup>, tornando ad affrontare il tema della circoncisione rituale maschile realizzata in ossequio a precetti di natura etnico-culturale, offre ora un ulteriore significativo esempio di declinazione del principio dell'ignoranza inevitabile della legge, attraverso la valorizzazione del grado di conoscibilità del preceitto penale e della distanza culturale dell'agente rispetto alla norma violata.

Il caso rimesso alle cure della Suprema Corte riguardava la condotta di una giovane donna nigeriana di fede cristiana protestante condannata per avere fatto sottoporre il proprio figlio di soli ventuno giorni ad un intervento di circoncisione ad opera di una connazionale non abilitata all'esercizio della professione medica, intervento dal quale era derivato il decesso del neonato. La Corte di Assise di Appello di Roma, confermando la condanna già comminata dal giudice di prime cure, aveva riconosciuto le due donne, rispettivamente madre del bambino deceduto ed esecutrice materiale dell'operazione, responsabili di concorso nei delitti di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e di omicidio preterintenzionale (art. 589, comma 3 c.p.), rimodulando l'entità delle pene comminate nel giudizio di primo grado<sup>64</sup>.

Tralasciando in questa sede i profili della decisione che attengono alla verifica della liceità e alla qualificazione giuridica della circoncisione maschile rituale, alle eventuali differenze trattamentali tra la circoncisione praticata dagli ebrei e quelle c.d. culturali o etniche, al nesso di causalità e alla individuazione della responsabilità per un reato diverso da quello voluto, alla corretta identificazione dell'elemento soggettivo del reato, i quali tutti

---

<sup>62</sup> *Ibidem.*

<sup>63</sup> Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2025, n. 23215.

<sup>64</sup> Nel giudizio abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Velletri, le imputate, O.O., madre della vittima, e E.K.I., esecutrice materiale dell'intervento di circoncisione, erano state dichiarate responsabili di concorso in omicidio preterintenzionale ed esercizio abusivo della professione medica, e condannate, rispettivamente, la prima, ad otto anni e otto mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa, la seconda alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 7.000 di multa. In sede di impugnazione, la Corte di Assise di Appello di Roma aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, comandando alla "mammona", riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena di sei anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, e alla madre la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, con esclusione della pena pecuniaria.

esulano dai confini della presente indagine, giova segnalare che, con specifico riferimento alla posizione della madre, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione veniva denunciata, con il primo motivo di ricorso formulato dalla difesa, l'erronea applicazione dell'art. 5 c.p., nell'interpretazione costituzionalmente orientata della sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale, per non avere la Corte d'Assise preso in considerazione la possibile ricorrenza di un'ipotesi di *ignorantia legis* rilevante ai sensi del citato art. 5. Secondo la difesa, infatti, nel caso di specie, considerate le caratteristiche soggettive e personali dell'imputata, ossia i dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente che avrebbero potuto consentirle di non incorrere nell'*error juris*, non poteva non rilevarsi come la donna si fosse «trovata in una condizione di inevitabile ignoranza dovuta a condizione di inferiorità sociale, che le [aveva] impedito di recepire come proprio un bagaglio culturale, giuridico ed etnico totalmente differente da quello di origine»<sup>65</sup>. La stessa, infatti, «apparteneva alla comunità nigeriana di religione cristiana protestante, che contempla la circoncisione maschile tradizionalmente praticata sui neonati entro il mese di vita, da soggetti all'uopo destinati, che godono della considerazione degli appartenenti alla medesima comunità per la abilità acquisita; è[ra] rimasta legata alla comunità nigeriana e non è[ra] sufficientemente integrata in Italia, neppure comprendendo bene la lingua né parlandola correttamente»<sup>66</sup>; inoltre, si era affidata «a persona esperta nella pratica della circoncisione (...) che aveva già praticato moltissime circoncisioni, anche sui propri figli, aveva svolto attività infermieristica presso strutture mediche in Nigeria e godeva nella propria comunità di fama indiscussa, cosicché l'imputata si era convinta dell'esito positivo dell'intervento»<sup>67</sup>. Tutti elementi che attestavano, secondo la linea difensiva della ricorrente, la mancata percezione dell'antigiuridicità, nell'ordinamento italiano, del comportamento contestato, e che concorrevano ad escludere la configurabilità de «l'elemento soggettivo proprio dell'omicidio preterintenzionale, avendo l'agente agito in forza di un errore scusabile secondo l'accezione di cui all'art. 5 cod. pen., non potendo esserne mosso alcun rimprovero»<sup>68</sup>. A supporto di tale conclusione, con il secondo motivo di ricorso venivano «dedotti vizi della motivazione, per travisamento della prova dichiarativa, nell'avere escluso che l'imputata fosse inconsapevole del disvalore che l'atto di circoncisione riveste nel nostro ordinamento giuridico»<sup>69</sup>, in relazione al fatto di «non essersi [la stessa] attivata immediatamente per chiamare i soccorsi e omesso di riferire ai militari

---

<sup>65</sup> Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2025, n. 23215, cit., *Ritenuto in fatto*, § 3.1.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> *Ivi*, § 3.2.

*intervenuti per prestare i primi soccorsi al bambino, e poi al Pronto soccorso, della circoncisione, adducendo solo di un malore del bimbo»<sup>70</sup>.*

Quanto alla esecutrice materiale dell'operazione di circoncisione, anche essa nel giudizio di legittimità contestava, tramite la propria difesa, la ricorrenza dell'elemento psicologico, sulla base della considerazione che «*lungi dall'avere [avuto] la coscienza dell'offesa, era [stata] convinta, come in qualsiasi reato determinato da motivazioni ideologiche o sanitarie, di ubbidire a un precetto di valore superiore»<sup>71</sup>.*

Rispetto ad entrambe le ricorrenti, in sostanza, veniva chiesta l'esclusione, ai sensi dell'art. 5 c.p., della prospettazione dell'elemento psicologico dei reati contestati, dovendosi piuttosto ravvisare «*una ipotesi di ignorantia legis scusabile e, comunque, non potendo ravvisarsi nelle agenti la volontà lesiva che fonda la responsabilità per il reato di lesioni personali volontarie, quale delitto presupposto idoneo a integrare l'omicidio preterintenzionale, secondo i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione»<sup>72</sup>.*

Per decidere sul punto, i giudici di legittimità hanno mosso dal principio, già affermato in maniera chiara nel precedente arresto del 2011, secondo cui «*la rilevanza dell'ignorantia legis scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente estendersi alla valutazione del processo formativo della sua volontà, per stabilire se il medesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto dell'illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata»<sup>73</sup>.* Sulla scorta di tale premessa, nella sentenza viene chiaramente ribadita, come regola generale, la non rimproverabilità dell'ignoranza di una norma penale volta a punire un comportamento in tutti quei casi in cui l'offensività del comportamento non sia immediatamente percepibile, ed in cui, dunque, l'illiceità risulti «*difficilmente conoscibile, da parte di un soggetto straniero presente sul territorio nazionale da breve tempo»<sup>74</sup>.* Viene, inoltre, rimessa all'interprete l'individuazione dei parametri di valutazione del principio della scusabilità dell'*ignorantia legis* inevitabile, sulla base del «*raffronto tra dati oggettivi, che possono avere determinato nell'agente l'ignorantia legis circa l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell'error iuris»<sup>75</sup>.*

---

<sup>70</sup> *Ibidem.*

<sup>71</sup> *Ivi, § 4.4.*

<sup>72</sup> *Ivi, Considerato in diritto, § 1.1.*

<sup>73</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, cit.

<sup>74</sup> Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2025, n. 23215, cit., § 9.5.

<sup>75</sup> *Ibidem.*

Riportati tali principi al caso di specie, i giudici di legittimità sono poi arrivati ad una differente e antitetica valutazione circa la rilevanza dell'*ignorantia legis* scusabile con riguardo alle posizioni delle due ricorrenti, la madre del bambino e la materiale esecutrice dell'intervento di circoncisione.

Quanto alla prima, in sostanziale accoglimento delle doglianze difensive, i giudici hanno rilevato una carenza di approfondimento, nella sentenza impugnata, rispetto a profili essenziali per l'accertamento della rimproverabilità dei comportamenti illeciti contestati in capo alla stessa. In particolare, viene segnalata l'omissione di qualsiasi riferimento ad aspetti rilevanti ai fini della valutazione quali il tempo di permanenza in Italia della donna, il livello culturale della stessa, nonché il suo complessivo processo di integrazione con la cultura occidentale. Al tempo stesso, non risultano per i giudici di legittimità adeguatamente vagliati, in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico del reato, sia il comportamento *post delictum* della donna, ritenuto "consapevole" della illiceità della pratica circonscisoria in ragione del fatto che la donna aveva prontamente provveduto a disfarsi delle tracce dell'intervento e aveva omesso di riferire al personale medico ospedaliero della circoncisione effettuata sul figlioletto esanime (in assenza, sul punto, di qualsiasi accertamento circa l'effettiva capacità dell'imputata di esprimersi in lingua italiana, e, dunque, di farsi comprendere), sia, e soprattutto, «*la condizione psicologica nella quale ella si venne a trovare dopo che la coimputata aveva eseguito la circoncisione, per come riferita dai testimoni, che l'hanno descritta "in preda al panico", che "piangeva disperata" ed era scesa in strada urlando per chiedere aiuto in piena notte*»<sup>76</sup>. Dell'insieme di tali elementi, che possono – afferma la Corte – avere «*portato l'imputata a trovarsi in oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con immediatezza, valori e divieti a lei del tutto ignoti*»<sup>77</sup>, occorreva invero tenere debitamente conto per accettare l'effettivo coinvolgimento della stessa «»<sup>78</sup>. Alla luce delle carenze rilevate, i giudici della V sezione della Corte hanno perciò concluso, per quanto attiene al concorso della madre del bambino nel reato di esercizio abusivo della professione medica, che la sentenza impugnata fosse da annullare «*in merito allo scrutinio della inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, con rinvio per un nuovo esame delle circostanze di fatto nelle quali si è[ra] trovata ad agire l'imputata, sì da potere apprezzare di essersi trovata nella oggettiva condizione di recepire valori e divieti a lei del tutto ignoti*»<sup>79</sup>. Conclusione in linea con un

---

<sup>76</sup> *Ivi*, § 10.3.

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> *Ivi*, § 10.4.

orientamento ormai sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza della Corte, per effetto del quale i giudici di legittimità considerano applicabile il principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, in quelle ipotesi in cui la volontà dell'imputato di agire risulti "culturalmente condizionata" in base alle coordinate culturali dallo stesso interiorizzate nel Paese di provenienza, ossia ogniqualvolta che, in ragione dell'accertata incolpevole carenza di socializzazione, il suo bagaglio culturale non risulti tale da permettergli di comprendere il contenuto del preceitto penale, e la condotta criminosa sia eseguita in assenza di una piena consapevolezza del disvalore legale e sociale della medesima.

Diversa, invece, la valutazione operata nei riguardi dell'esecatrice materiale dell'intervento circoncisorio, rispetto alla quale è stata esclusa qualsivoglia possibile rilevanza dell'errore inevitabile *ex art. 5 c.p.* Nei confronti della stessa, infatti, considerata la permanenza ultradecennale in Italia e il numero di interventi di circoncisione rituale già praticati in precedenza, non emergevano dalla sentenza impugnata elementi atti ad escludere la consapevolezza dell'agire illecito, utili cioè a suffragare il riconoscimento in capo alla stessa di «una convinzione in buona fede circa la possibilità di effettuare, senza possedere il titolo abilitativo, un intervento chirurgico, quale è appunto la circoncisione»<sup>80</sup>, che, seppur rituale e quindi priva di finalità terapeutica, costituisce pur sempre un atto medico che interferisce sulla integrità fisica della persona e che, in quanto tale, deve essere eseguito da un professionista abilitato e previa valutazione delle condizioni del soggetto; con conseguente validazione da parte dei giudici, sul punto, del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Conclusione che conferma, a ben vedere, la logica sottesa all'eccezione sistemica rappresentata dal riconoscimento della ignoranza inevitabile della legge penale *ex art. 5 c.p.*, la quale può essere invocata solo e nei limiti nei quali la mancata conoscenza della norma risulti assolutamente incolpevole e impossibile da evitare, con esclusione della condizione richiamata nei riguardi di tutti quei soggetti sui quali, come nel caso di specie, ricade «un dovere di informazione particolarmente rigoroso»<sup>81</sup>.

## 7. La "valenza interculturale" del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale nella odierna società plurale. Spunti e rilievi conclusivi

Sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, allorché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, introdusse nel nostro ordinamento il principio della ignoranza inevitabile della legge penale, la tendenziale omogeneità etnica, culturale e religiosa che allora connotava il tessuto sociale italiano impedì che la portata innovativa della decisione della Consulta e la sua intrinseca lungimiranza fossero percepite nella loro

---

<sup>80</sup> *Ivi*, § 10.1.

<sup>81</sup> *Ivi*, § 10.

pienezza. In un contesto in cui si riteneva che tutti disponessero di uniforme accesso alle informazioni e di pari capacità di conoscenza della legge, la pronuncia in esame apparve non solo di dubbia necessità, ma persino potenzialmente idonea a compromettere l'effettività della norma penale e la certezza del diritto. Da una parte, infatti, l'idea che una persona potesse *incolpevolmente* non conoscere l'esistenza di una norma penale venne percepita come poco plausibile, facendo apparire la previsione come ipergarantista rispetto alle concrete condizioni del momento. Dall'altra, venne evidenziato come la nuova formulazione dell'art. 5 c.p., riducendo il valore assoluto della regola *ignorantia legis non excusat*, si prestasse ad essere strumentalizzata da chi, pur vivendo immerso nella cultura giuridica italiana, avrebbe potuto simulare forme di ignoranza delle norme penali, ossia fingere di non conoscere un preceitto per evitare le relative conseguenze sanzionatorie.

Il trascorrere del tempo ha restituito alla decisione della Corte la funzione sistematica e il valore innovativo che le erano propri, ampliandone significativamente l'orizzonte di senso e le potenzialità applicative. A ciò ha indubbiamente contribuito l'evoluzione in senso pluralistico della società italiana, divenuta nel tempo sempre più multietnica, multiculturale e multireligiosa. Il principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale, comportando uno spostamento di *focus* dalla certezza astratta del diritto alla colpevolezza individuale concreta, risulta, infatti, logico, coerente ed entro certi limiti necessario nel contesto di società declinate (e da declinare) al plurale, dove culture, religioni, tradizioni diverse sono chiamate ad una forzata e non sempre agevole coesistenza ed in cui, pertanto, determinati soggetti (immigrati, minoranze linguistiche) possono davvero trovarsi in una condizione di non conoscibilità *incolpevole* della norma.

Ecco allora che le coordinate ermeneutiche a suo tempo tracciate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 sono state viepiù utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nel tempo, ne ha ampliato la portata interpretativa, enucleando anche una casistica di ipotesi c.d. soggettive, riconducibili alle qualità e alle caratteristiche del soggetto agente. Questo è accaduto segnatamente nei procedimenti relativi ai reati culturalmente e/o religiosamente motivati commessi da soggetti immigrati, in relazione ai quali il principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale è stato sovente richiamato per escludere o diminuire la colpevolezza del soggetto agente.

Nello spazio sconfinato del contatto fra differenti universi culturali, del resto, la relazione tra l'immigrato e il sistema giuridico del Paese di accoglienza si configura come un processo necessariamente bidirezionale, bisognoso di una reciproca (spesso tutt'altro che agevole) interpretazione. Il soggetto proveniente da un "Altrove", infatti, tende inevitabilmente a decodificare la realtà ospitante attraverso le categorie simboliche e cognitive proprie della cultura di origine, con il rischio di fraintendimenti o sovrapposizioni di significato; parallelamente, il sistema giuridico del Paese ospitante, pur consapevole della diversità dell'Altro (e del suo *background* normo-culturale) continua sovente a leggere e valutare l'agire dello straniero

secondo i propri schemi cognitivi e valoriali di riferimento. Si concreta, così, quella che è stata suggestivamente definita come una vera e propria «fabbrica di malintesi»<sup>82</sup>, caratterizzata da un duplice etnocentrismo implicito, che evidenzia la complessità della comunicazione interculturale e la necessità di pratiche consapevoli di mediazione e negoziazione dei significati. In contesti segnati dal pluralismo culturale, dall'immigrazione e dalla coesistenza di sistemi valoriali differenti, ove l'impossibilità effettiva di conoscere una norma penale può derivare da fattori oggettivi (incomprensibilità assoluta della legge, interpretazioni contrastanti della giurisprudenza, difficoltà di accesso alle fonti, assenza di canali informativi adeguati) o da criteri soggettivi (scarsa scolarizzazione e basso livello culturale, brevità del periodo di permanenza nel Paese ospitante, ecc.), e non necessariamente da colpevole negligenza individuale, in relazione ai reati culturalmente/religiosamente motivati (e non solo) il principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale di cui all'art. 5 c.p., nella lettura fattane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, può fungere (e in taluni casi ha effettivamente funto) da criterio indispensabile di mediazione tra l'ordinamento del Paese ospitante e il soggetto immigrato.

Sulla scorta dei criteri oggettivi e soggettivi a suo tempo delineati dalla Consulta, la giurisprudenza di legittimità ha così riconosciuto, in talune (non molte, invero) circostanze, l'invocabilità dell'*ignorantia legis* scusabile come causa di esclusione della colpevolezza del reo proveniente da un contesto normo-culturale significativamente diverso, pur mantenendo, sul punto, un atteggiamento di estrema cautela, dovuto alla consapevolezza della natura eccezionale del richiamo all'errore incolpevole ai fini della esclusione o della riduzione della rimproverabilità (e, dunque, della punibilità) della condotta dell'imputato.

Nei casi in cui il principio in esame è stato applicato, peraltro, il riconoscimento dell'ignoranza inevitabile ha operato come meccanismo di composizione delle controversie tra modelli normativi differenti, consentendo al giudice di valutare concretamente l'effettiva possibilità di conoscenza della norma e di bilanciare il principio di legalità con quello di colpevolezza. Egli, nella veste di "mediatore culturale", ha operato un'interpretazione approfondita degli istituti giuridici sensibili al fattore culturale, giungendo ad una valutazione del conflitto normativo che ha dato luogo alla commissione del reato culturalmente/religiosamente motivato. In tale prospettiva, l'applicazione del principio dell'ignoranza inevitabile della legge penale ha costituito una possibile risposta interculturale ai conflitti normo-culturali che si manifestano con crescente frequenza nel contesto delle odierne società plurali, e, lungi dal ridursi a mero postulato in materia di imputabilità, ha assunto una valenza sistemica essenziale, trasformandosi in "ponte normativo" tra il sistema giuridico del Paese ospitante e il soggetto

---

<sup>82</sup> MARIO RICCA, *La fabbrica colpevole dei malintesi innocenti. Stranieri, diffrazioni culturali e strategie politiche del non sapere*, in EC- Rivista dell'Associazione Italiana Studi Semiotici, 3 febbraio 2013, p. 5.

straniero, capace di tradurre la pretesa punitiva dello Stato in un contesto di effettiva accessibilità e comprensibilità delle norme<sup>83</sup>.

Tale applicazione ha fatto sì che l'ignoranza inevitabile della legge penale assumesse una funzione non solo esimente, ma anche di integrazione interculturale, promuovendo una giustizia penale più equa e coerente con i principi di uguaglianza sostanziale e di rispetto della dignità umana<sup>84</sup>. Essa ha altresì favorito una lettura del diritto penale non come mero apparato punitivo indifferenziato, bensì come ordinamento sensibile alle variabili culturali e maggiormente idoneo a garantire la coesione sociale nel contesto di una realtà giuridica sempre più multietnica, multiculturale e multireligiosa.

In tal modo, è stata attribuita pienezza di significato all'interpretazione dell'art. 5 c.p. elaborata dalla Consulta nel 1988, e le è stata finalmente riconosciuta la sua effettiva e concreta attuazione, seppur in un numero circoscritto di pronunce che hanno tuttavia contribuito a delineare un percorso interpretativo più consapevole e rispettoso della complessità culturale contemporanea. Tale orientamento giurisprudenziale indubbiamente testimonia una progressiva maggiore sensibilità verso le culture "Altre", divenute ormai componente strutturale del tessuto sociale contemporaneo: nella consapevolezza che oggi il diritto non può prescindere da una certa dose di «*relativismo culturale*», che consenta di valutare pratiche e tradizioni provenienti da civiltà diverse senza appiattirle sui parametri della tradizione giuridica e valoriale del paese ospitante<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> MARIO RICCA, *Ignorantia Facti Excusat: Legal Liability and the Intercultural Significance of Greimas' 'Contrat de Véridition'*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 2018, pp. 1-26.

<sup>84</sup> In proposito, cfr. PAOLO PALUMBO, *Diritto e giustizia penale nella società interculturale*, in *Diritti e Religioni*, 1, 2022, pp. 163-185.

<sup>85</sup> Sul punto, cf. NICOLA COLAIANNI, *Diritti, identità, culture tra alti e bassi giurisprudenziali*, in *Diritto penale e processo*, 8/2019, pp. 1112-1122; FRANCESCO ALICINO, *I reati culturalmente motivati. Fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, cit., pp. 238-266.